ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1962

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ADAMOLI: Insegnamento di canti della Resistenza nelle scuole pubbliche. (22603) 10856

ADAMOLI: Sull'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure (Genova). (22719) 10856

ALLIATA DI MONTEREALE: Provvidenze per lo sviluppo degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (22824) 10857

AMADEI GIUSEPPE: Limiti di età per l'ammissione ai concorsi di vigilanza scolastica. (24880). 10857

AMADEI GIUSEPPE Sulle promozioni nella amministrazione delle poste e telecomunicazioni. (24957) 10857

ANGELINO PAOLO: Scuola media in Ovada (Alessandria). (24918). 10858

ARENELLA: Lasciapassare per la merce sulla linea Pozzuoli-Ischia. (23620) . 10358

BADINI CONFALONIERI: Limite di età per il collocamento a riposo degli ispettori scolastici. (24217). 10858

BIAGGI FRANCANTONIO: Sulla fondazione Il Vittoriale degli italiani. (23961) . 10859

BOGONI: Orario emissioni radio culti evangelici. (24684) 10860

BOLOGNA: Sul fermo della nave *Gentile Da Fabriano* da parte jugoslava. (25519) 10860

BREGANZE: Nulla osta al film *La giumenta verde*. (25033) 10861

CALABRÒ: Attribuzione di premi letterari da parte della Presidenza del Consiglio. (20495) 10861

CAVAZZINI: Contributo integrativo al teatro di Costa di Rovigo. (23228) . . . 10861

COLASANTO: Finanziamenti e agevolazioni tributarie alla società Carmine Russo di Cicciano (Napoli). (23893) 10861

COLITTO: Utilizzazione contributo alle chiese di Sant'Antonio Abate e Santo Amico di Agnone (Campobasso). (24404, 24407) 10862

COLITTO: Sull'iscrizione provvisoria nei ruoli dei tributi diretti sui redditi non definitivi. (24467) 10863

PAG.

COLITTO: Mutui per ripiano bilanci a Rotello (Campobasso). (24622). . . . 10863

COLITTO: Sistemazione strade di Pietracatella (Campobasso). (24631) 10863

COLITTO: Tracciato della strada Cercemaggiore-Sepino (Campobasso). (24825). . 10863

COLITTO: Costruzione di un albergo in Sant' Elia a Pianisi (Campobasso). (24856) 10864

COLITTO: Diritto fisso di allaccio alla rete idrica a Pietracatella (Campobasso). (24939) 10864

COLITTO: Estensioni al personale ex G. M. A. del nuovo statuto sul personale di ruolo. (25348) 10864

CUCCO: Sciopero nell'ufficio provinciale del tesoro di Firenze. (19695). 10865

CUTTITTA: Sgravi fiscali a favore dei rivenditori di sali e tabacchi. (25212). . . 10865

D'AMBROSIO: Sull'assegnazione della sede ai funzionari statali invalidi ii guerra. (22592) 10866

D'AMBROSIO: Regolamentazione documenti da parte dei candidati ai concorsi magistrali. (24768) 10867

DEL VECCHIO GUELFI ADA: Assegnazione di alloggi I. A. C. P. in Polignano a Mare (Bari). (22414) 10867

DE MARZI: Documentazione richiesta ai coltivatori diretti per l'esenzione dalle tasse erariali. (23850). 10867

FODERARO: Potenziamento settore turistico-alberghiero in Calabria. (23269) . . 10868

FODERARO: Sulle supercontribuzioni fondiarie. (23885) 10869

GOMEZ D'AYALA: Ammodernamento tronco ferroviario Gragnano-Castellammare di Stabia (Napoli). (24954) 10871

GONELLA GIUSEPPE: Sulla stazione ferroviaria di Recco (Genova). (24587) . . 10871

GONELLA GIUSEPPE: Ritardo di un treno alla stazione di Santa Margherita Ligure (Genova). (25021) 10872

INVERNIZZI: Pensione a Ludovico Andreoli. (24269) 10872

PAG.

LARUSSA: Sulla chiusura della galleria Borghese a Roma. (24723) 10873

MAGLIETTA: Tributi speciali al personale del catasto e tecnico-erariali. (25244) . 10873

MELLO GRAND: Sui fiammiferi « Minerva ». (25040) 10873

MICELI: Approvvigionamento idrico di Dasà (Catanzaro). (24915) 10873

MINELLA MOLINARI ANGIOLA: Sugli alloggi I. N. A.-Casa di viale Bernabò Brea a Genova. (4973, *già orale*) 10874

PAOLUCCI: Ampliamento ruoli organici dell'amministrazione finanziaria. (23272). 10875

PAOLUCCI: Edifici scolastici in Castellalto (Teramo). (24845) 10875

PASSONI: Sulla fondazione Il Vittoriale degli italiani. (24158) 10876

PUCCI ANSELMO: Irregolarità nella gestione della tenuta demaniale di Tombolo (Pisa). (23621) 10876

RICCIO: Modifiche alle norme di ammissione a concorso di educazione fisica. (23998) 10876

RICCIO: Potenziamento ferrovia Castellammare-Gragnano (Napoli). (25024). 10877

ROMANO BRUNO: Benefici al personale della direzione del lotto. (23355) . . . 10877

SARTI: Indennità di missione ai commissari di concorso magistrale a Torino. (23441) 10877

SCALIA: Posizione fiscale della società Cinamid-Italia di Catania. (23783). . 10878

SERVELLO: Ammodernamento ferrovia Milano-Mortara. (24762) 10878

SINESIO: Quote di affiliazione alle federazioni sportive per gruppi scolastici. (24418) 10878

SPADAZZI: Sulla facoltà di farmacia di Roma. (23298) 10879

SPADAZZI: Situazione laureati in archeologia. (23403) 10879

SPADAZZI: Riforma della condotta medica e trattamento sanitari condotti. (23532) 10881

SPADAZZI: Conguaglio tabellare agli insegnanti di lingua straniera. (23747) . . 10882

SPADAZZI: Museo nel castello di Melfi. (24451) 10882

SPADAZZI: Segnaletica per la spiaggia di Potenza. (24875) 10882

SPADAZZI: Ampliamento organico degli insegnanti per sordomuti. (24877) . . 10882

SPADAZZI: Sgravi fiscali agli agricoltori lucani danneggiati dal maltempo. (25041) 10883

SPADAZZI: Forzata sosta di treni a Formia a causa di incidente ferroviario. (25219) 10883

PAG.

TITOMANLIO VITTORIA: Costituzione casse rurali ed artigiane nelle zone depresse. (15071) 10884

TOGNONI: Scuola media in Monterotondo Marittimo (Grosseto). (24897) 10884

VALSECCHI: Scuola media in Livigno (Sondrio). (24980) 10884

VERONESI: Stato giuridico-economico del personale dell'istituto nazionale di geofisica. (24671) 10885

VIZZINI: Assegno integrativo al personale del lotto. (23336) 10885

ADAMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda dare disposizioni affinché nei programmi di canto delle scuole pubbliche sia inserito l'insegnamento dei canti della Resistenza o, quanto meno, se intenda invitare i direttori di istituto a non ostacolare o impedire le iniziative che in tale materia possono essere assunte dagli insegnanti di canto. (22603).

RISPOSTA. — Questo ministero è dell'avviso che al momento attuale non sia opportuno apportare variazioni ai programmi d'insegnamento delle scuole secondarie di primo grado, trovandosi all'esame del Parlamento, com'è noto, un disegno di legge inteso a trasformare le scuole medesime in una scuola media dal nuovo ordinamento.

Il Ministro: GUI.

ADAMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale azione intenda svolgere affinché venga eliminata l'anormale e illegale situazione in cui è venuta a trovarsi l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure.

Infatti dal 2 febbraio 1962, seduta in cui il sindaco di Santa Margherita annunziò le proprie dimissioni, in seguito alla votazione di un ordine del giorno che pose la giunta in minoranza, il consiglio comunale non è stato più convocato.

A' termini degli articoli 124, 125, 139 della legge comunale e provinciale, 14 consiglieri comunali su 30, ossia in numero ben superiore a quello prescritto dalla legge, hanno chiesto, in data 2 marzo 1962, la convocazione straordinaria del consiglio comunale.

Trascorsi invano i 10 giorni prescritti per la riunione del consiglio, i consiglieri firmatari della richiesta hanno investito quella questione il prefetto di Genova, che però non

ha dato alcuna risposta né compiuto alcun atto secondo i poteri e i compiti che gli sono attribuiti.

Il disprezzo dimostrato nei confronti della legge e dei diritti dei consiglieri comunali non ha colpito solo i principî della democrazia, ma anche gli interessi concreti della popolazione di Santa Margherita Ligure, che ha visto paralizzato il proprio consiglio comunale quando vi erano all'ordine del giorno importanti delibere, tra le quali il bilancio di previsione per il 1962. (22719).

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Santa Margherita Ligure, nella seduta del 6 agosto 1962, preso atto delle dimissioni presentate dal sindaco e dalla giunta in carica, ha proclamato alla nomina del nuovo sindaco e degli assessori.

Il Sottosegretario di Stato: ARIOSTO.

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del bilancio, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se, in relazione alla recente legge che prevede particolari provvidenze per lo sviluppo turistico ed alberghiero con particolare riferimento agli organismi pararicettivi (campeggi autostelli, rifugi alpini), ritengano opportuno predisporre opportune iniziative anche a favore degli ostelli per la gioventù e le case per ferie. (22824).

RISPOSTA. — È esatta la constatazione che le case per ferie e gli ostelli per la gioventù non sono compresi fra gli esercizi ricettivi indicati nell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, recante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

Per altro, provvidenze analoghe a quelle di cui al citato articolo 1 sono previste dal successivo articolo 7 a favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti « opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico ».

Al riguardo, si fa presente che la competente Commissione parlamentare prevista dall'articolo 5 della legge, in sede di determinazione dei criteri di ripartizione degli stanziamenti disponibili per l'esercizio 1961-62, ha espressamente contemplato, fra le opere da ammettere ai benefici di cui al richiamato articolo 7, le case per ferie e gli ostelli per la gioventù.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: ANTONIOZZI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga giusto fare applicare, anche per l'ammissione ai corsi di vigilanza scolastica presso la facoltà di magistero, le disposizioni di legge relative a tutti i pubblici concorsi che prevedono l'elevazione dei limiti di età per combattenti, reduci e persone a carico. (24880).

RISPOSTA. — Questo Ministero, con circolare del 13 febbraio 1956, n. 967, ha già fatto presente alle autorità accademiche che la norma dell'articolo 224 - secondo comma - del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la quale stabilisce che al concorso per la iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non possono essere ammessi coloro che abbiano superato il 40° anno di età, è da ritenersi abrogata tacitamente, nel senso che l'immatricolazione al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica, presso le facoltà di magistero, può consentirsi a prescindere dall'età dello studente, come per gli altri corsi universitari.

Dato ciò, quanto viene prospettato nell'interrogazione sopra riportata per l'elevazione del limite di età a favore dei combattenti ed assimilati, aspiranti alla suddetta immatricolazione, non ha ragione d'essere.

Il Ministro: GUI.

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Allo scopo di conoscere i motivi per cui sono stati esclusi dalle promozioni, operate in applicazione dell'articolo 51 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, coloro i quali hanno prodotto soluzioni di continuità nel servizio per cause di malattia.

Non si ravviserebbe nella specie, una interruzione ingiustificata del rapporto di lavoro. (24957).

RISPOSTA. — L'articolo 51 - secondo e terzo comma - della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, estende al personale, che alla data del 23 marzo 1939 prestava servizio in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore, portalettere rurale, fattorino telegrafico e scortapieghi, i benefici di cui all'articolo 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, per cui il predetto personale può essere promosso in soprannumero mediante scrutinio alla qualifica di capo ufficio o equiparato, calcolando ai fini della valutazione dell'anzianità pre-

vista dall'articolo 42 della stessa legge 119, l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Detto articolo 51-1406 prevede, altresì, che gli aventi titolo siano scrutinati ora per allora, che siano cioè inclusi negli scrutini già espletati in applicazione dell'articolo 42-119 ai quali, in relazione alla anzianità loro attribuita, avrebbero potuto partecipare.

Per l'applicazione del citato articolo 51-1406, l'amministrazione ha ritenuto necessaria la sussistenza del requisito della continuità del servizio a decorrere dal 23 marzo 1939, in conformità del parere emesso il 7 marzo 1956 dalla seconda sezione del Consiglio di Stato su quesito del Ministero dell'agricoltura, parere cui si è sempre conformata, in sede di riscontro, anche la Corte dei conti.

Ciò stante si è reso necessario, in sede di scrutinio, accertare se nel servizio degli scrutinabili si siano verificate interruzioni.

Tale accertamento, relativamente semplice per gli impiegati che al 23 marzo 1939 erano direttamente alle dipendente dell'amministrazione, e cioè ex-ricevitori, collettori, gerenti, portalettere rurali e scortapieghi, diviene complesso nei confronti degli ex supplenti postali, i quali, pur rientrando nelle ipotesi previste dall'articolo 51-1406, erano, nel 1939, vincolati non all'amministrazione ma agli allora ricevitori postali con rapporto di impiego privato.

Poiché l'accertamento del possesso del requisito anzidetto da parte di taluni ex supplenti va effettuato vagliando la posizione di ciascuno degli interessati e tenuto conto che tale esame non si presenta di rapida soluzione, l'amministrazione, per non procrastinare l'attuazione della norma di legge, ha fatto luogo egualmente agli scrutini nei confronti del rimanente personale, riservandosi di procedere nei riguardi dei suddetti ex supplenti a scrutini integrativi allorché l'esame della loro posizione sarà stato ultimato.

Così operando, non si arrecherà alcun pregiudizio a detto personale, in quanto i citati scrutini integrativi saranno effettuati ora per allora.

Il Ministro: CORBELLINI.

ANGELINO PAOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia sua intenzione accogliere la domanda inoltrata dal comune di Ovada (Alessandria), il quale intende istituire una scuola media pubblica per il prossimo anno scolastico e si dichiara disposto ad accollarsi tutti gli oneri previsti dalla legge e a mettere a disposizione i locali e il materiale didattico occorrenti, al fine di permettere la frequenza della scuola dell'obbligo anche ai giovani le cui famiglie sono in condizioni economiche tali da non poter sopportare la spesa annua di lire 200 mila circa, richieste dalle esistenti scuole medie parificate locali a titolo di contributi vari. (24918).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha ritenuto di accogliere la richiesta del comune di Ovada, intesa ad ottenere l'istituzione di una scuola media statale, atteso che i locali sono ancora in corso di costruzione e quando saranno ultimati saranno appena sufficienti per ospitare la scuola di avviamento statale funzionante nello stesso centro.

Il Ministro: GUI.

ARENELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda sanare con opportuna disposizione l'increscioso perdurare dell'obbligo, imposto ai cittadini che viaggiano sui piroscafi in servizio tra Pozuoli-Ischia e viceversa, di procurarsi il lasciapassare per la merce che portano: residuo di burocrazia rimasto esclusivamente per i trasporti via mare Pozzuoli-Ischia. (23620).

RISPOSTA. — Il movimento di cabotaggio nel golfo di Napoli si svolge da anni con piena sodisfazione del commercio in generale e dei viaggiatori in particolare, tanto che nessuna doglianza è mai pervenuta né agli uffici doganali locali né a questo ministero.

Infatti, il trasporto via mare delle autovetture e dei bagagli al seguito dei viaggiatori che partono dal continente verso le isole partenopee o che provengono da tali isole, non è soggetto ad alcuna formalità doganale.

È invece, assoggettato al rilascio di apposito documento doganale di scorta il trasporto, da e per le isole del golfo, di quantitativi di merce di una certa consistenza, aventi carattere prettamente commerciale. Ciò nello stesso interesse dei proprietari che possono così agevolmente dare la prova dell'origine nazionale delle merci, prova che incombe loro all'atto del reingresso di esse nel territorio nazionale.

Il Ministro: TRABUCCHI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali iniziative ritenga di assumere per evitare il collocamento a riposo degli ispet-

tori scolastici che abbiano compiuto il 65° anno di età, in considerazione del fatto che sono all'esame del Parlamento, congiuntamente agli stati giuridici del personale della scuola, alcune proposte di legge intese ad elevare da 65 a 70 il limite massimo di età per il collocamento a riposo degli ispettori scolastici. (24217).

RISPOSTA. — La legge 7 giugno 1951, n. 500, dispone che i presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonché i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il settantesimo anno di età; la legge 13 marzo 1958, n. 165, articolo 15, ha esteso agli ispettori centrali del ministero la richiamata disposizione sul collocamento a riposo.

Il limite di età di 70 anni si applica, quindi, allo stato attuale, a quasi tutte le categorie del personale della scuola.

In considerazione di ciò, l'iniziativa caldeggiata dall'interrogante non manca di un certo fondamento.

Si osserva tuttavia, che l'estensione del principio di cui sopra agli ispettori scolastici acuirebbe vieppiù la disparità di trattamento che si verifica nei confronti degli impiegati amministrativi dello Stato, i quali, come è noto, sono collocati a riposo al raggiungimento del 65° anno di età. Tale disparità di trattamento non appare del tutto giustificata dalla diversità delle funzioni esercitate e dei correlativi oneri di istituto.

Per altro, si ritiene che la sede più opportuna per le norme in parola sia il nuovo stato giuridico del personale della scuola elementare che, come è noto, trovasi attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro: GUI.

BIAGGI FRANCANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda intervenire, affinché siano potenziate nel Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera le caratteristiche di centro di memorie nazionali, di interesse culturale e di richiamo turistico, tenendo presenti a un tempo la volontà di Gabriele D'Annunzio e gli interessi nazionali e bresciani, in particolare.

L'interrogante ritiene urgente una presa di posizione da parte del Governo, considerato che l'attuale consiglio direttivo della fondazione si limita a una amministrazione di archivio, completamente avulsa dallo spirito informatore dell'istituzione, mentre le rappresentanze bresciane sono colà praticamente escluse dalla possibilità di dare il loro contributo di competenza e di idee per la migliore utilizzazione di questo patrimonio, che trovasi in provincia di Brescia ed è di eccezionale valore. (23961).

RISPOSTA. — Il funzionamento della fondazione Il Vittoriale degli italiani con sede in Gardone Riviera, è regolato dai regi decreti legge 17 luglio 1937, n. 1447, e 30 gennaio 1939, n. 227 e dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1951, n. 1769.

Gli scopi della fondazione, come risulta dall'articolo 2 del citato statuto, sono:

a) conservare alla memoria degli italiani in forme viventi di attività materiale e spirituale, nella sua consistenza attuale e nei suoi rapporti futuri, il Vittoriale degli italiani, dichiarato monumento nazionale con regio decreto 28 maggio 1925, n. 1050;

b) promuovere e diffondere in Italia e all'estero la più profonda conoscenza dell'opera di Gabriele D'Annunzio, mediante le forme più appropriate, come edizioni, rappresentazioni, volgarizzazioni e commenti, studi, letture e ogni altro modo che si ravvisi atto allo scopo;

c) curare la utilizzazione economica dei diritti d'autore dell'opera di Gabriele D'Annunzio;

d) esercitare la più rigorosa vigilanza per la tutela del diritto morale dell'autore;

e) concorrere con opportune iniziative artistiche e culturali, e di accordo con le autorità competenti, allo sviluppo della regione del Garda, che fa corona al Vittoriale.

In base alle disposizioni dell'articolo 6 del citato statuto, il consiglio di amministrazione dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della pubblica istruzione.

Tale consiglio dura in carica quattro anni ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; uno del Ministero del tesoro; uno del Ministero dell'interno; e un rappresentante dell'Accademia nazionale dei lincei; dal direttore generale del demanio; e, infine dal sindaco del comune di Gardone.

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi per l'esame dei documenti e delle carte contabili sono devoluti ad un collegio di revisori dei conti, composto di quattro mem-

bri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del ministro della pubblica istruzione, e precisamente:

a) di un membro effettivo e uno supplente scelti dallo stesso ministro della pubblica istruzione;

b) di un membro effettivo e uno supplente designati dal ministro del tesoro;

c) di un membro effettivo designato dal ministro dell'interno;

d) di un membro effettivo designato dal presidente della Corte dei conti.

Da quanto sopra esposto risulta che nel consiglio di amministrazione dell'ente in parola sono rappresentate tutte le amministrazioni interessate al funzionamento della fondazione, compresa, per quanto riguarda gli interessi locali, l'amministrazione comunale di Gardone, nella persona del sindaco.

Risulta altresì che la gestione finanziaria dell'ente è debitamente controllata.

Ciò premesso, si fa presente che il predetto ente non ha mancato di svolgere una notevole attività per assicurare il funzionamento della biblioteca e dell'archivio ad essa annessi, così come non ha mancato di curare la pubblicazione di *Quaderni* e di promuovere esemplari rappresentazioni delle opere di D'Annunzio, d'intesa con le autorità locali.

Sull'attività svolta dalla fondazione per il conseguimento dei suoi fini, e così pure sulla efficienza del consiglio di amministrazione nella sua attuale composizione, non si hanno rilievi da formulare.

È però allo studio una modifica dello statuto dell'ente, intesa ad allargare la composizione del consiglio d'amministrazione così da includervi un rappresentante del comune di Brescia.

Il Ministro: GUI.

BOGONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza dello spostamento e delle riduzioni apportate ai radio culti evangelici, che presso gli evangelisti hanno creato grave disappunto interpretato da un comunicato del consiglio federale delle chiese evangeliche di Italia.

L'interrogante chiede al ministro se ritenga doveroso intervenire affinché sia garantito con la libertà anche il rispetto religioso e la normalità dei radio culti evangelici. (24684).

RISPOSTA. — La società concessionaria R.A.I.-TV., interessata in proposito, ha fatto presente che in seguito alla riforma dei programmi radiofonici del 3 giugno 1962, l'orario d'inizio della trasmissione di cui trattasi, già in programma alle ore 7,40, era stato posticipato alle ore 7,45.

Tale spostamento di orario limitava effettivamente di circa 2 minuti la durata della rubrica che doveva cessare alle 7,58, in tempo utile per la emissione del segnale orario delle ore 8, mentre secondo la precedente programmazione terminava alle 7,55.

Esaminata la questione ed avendo vivo desiderio di accogliere la sopravvenuta richiesta del consiglio federale del culto evangelico, la R.A.I. aveva proposto, compatibilmente con le proprie esigenze, di anticipare la rubrica alle ore 7,30.

Poiché però tale soluzione non ha incontrato il favore del predetto consiglio federale, la concessionaria, nonostante le notevoli difficoltà tecniche e di programmazione che ha dovuto superare, a partire dal 26 agosto 1962 ha riportato l'orario d'inizio della rubrica alle ore 7,40, ripristinando nel contempo la durata di 15 minuti per la trasmissione in parola.

Il Ministro: CORBELLINI.

BOLOGNA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se fosse a conoscenza che un'organizzazione di profughi istriani aveva organizzato una gita in mare al largo della cittadina istriana di Rovigno con la nave *Gentile da Fabriano* della società di navigazione dell'Adriatico di Ancona; se alla gita nelle acque di Rovigno, la quale aveva lo scopo di radunare un certo numero di cittadini italiani, nativi o profughi da Rovigno, per celebrare la festività patronale di Santa Eufemia, fosse ufficialmente rappresentato il Governo, attraverso le pubbliche adesioni del commissario generale del governo per il territorio di Trieste e il console generale d'Italia a Capodistria; se fosse stata chiesta da parte del Ministero degli affari esteri la necessaria autorizzazione per l'ingresso nelle acque territoriali dell'Istria ora (a seguito del trattato di pace) soggetto alla sovranità jugoslava come i partecipanti alla gita in parola erano stati assicurati tempestivamente per mezzo dell'invito a stampa all'uopo distribuito; se, avuto l'autorizzazione da parte jugoslava, sia a conoscenza dell'inesplicabile fermo della nave *Gentile da Fabriano* da parte delle autorità jugoslave locali di polizia marittima; per conoscere infine quali passi intenda compiere per chiarire lo spiacevole incidente. (25519).

RISPOSTA. — In relazione al fermo della nave italiana *Gentile da Fabriano*, avvenuto il 16 settembre 1962 ad opera delle autorità jugoslave nelle acque antistanti Rovigno, il Ministero degli affari esteri è intervenuto immediatamente sia presso il consolato generale jugoslavo di Trieste, sia presso il governo di Belgrado, per il tramite dell'ambasciatore d'Italia, per far rilevare come le misure prese dalle autorità jugoslave locali apparissero in contrasto con intese localmente intervenute in precedenza e con le buone relazioni esistenti tra i due paesi.

Da parte jugoslava non si è mancato di esprimere il proprio rincrescimento per l'accaduto ritenendo che esso sia stato dovuto ad un malinteso ed è stata data assicurazione al nostro ambasciatore che il governo di Belgrado aveva già ordinato un'inchiesta, di cui si sarebbero stati comunicati al più presto i risultati.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

BREGANZE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se risponda a realtà quanto prospettato da taluni organi di stampa circa l'avvenuta concessione del nulla osta alla programmazione del film *La giumenta verde* e, nell'affermativa, in base a quali criteri, dopo la non breve attesa che risulta esser intercorsa, l'autorizzazione in parola sarebbe stata ora accordata. (25033).

RISPOSTA. — Nel 1960, su conforme parere di una delle commissioni di revisione cinematografica di primo grado e della commissione di secondo grado, previste dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379, è stato negato il nulla osta alla proiezione in pubblico del film *La giumenta verde*, essendo stato ritenuto il soggetto, nel suo complesso e nello sviluppo scenico, offensivo del pudore, della morale e del buon costume.

Nell'aprile 1962, la società produttrice ha presentato per la revisione una nuova edizione del film suddetto che, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, è stata sottoposta all'esame di una delle sezioni della commissione di primo grado, la quale ha espresso parere favorevole alla proiezione in pubblico della pellicola stessa, con la condizione del divieto di visione ai minori degli anni 18.

A' termini dell'articolo 6 della citata legge del 1962, n. 161, il quale stabilisce che il parere della commissione è vincolante per l'amministrazione, è stato conseguentemente comunicato il provvedimento di rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico del film, con la condizione del divieto di visione ai minori degli anni 18.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

CALABRÒ. — *Al Presidente del Consiglio de ministri.* — Per sapere quali sono i criteri che ispirano l'attribuzione dei premi da parte della Presidenza del Consiglio ad opere di scrittori italiani.

Per sapere se risulti vero che tra le opere recentemente premiate è compreso un romanzo ambientato in un paese comunista, la ispirazione del quale appare antitemocratica e filomarxista. (20495).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri non procede all'assegnazione di premi per opere singole.

I premi della Cultura e quelli della Penna d'oro e del Libro d'oro vengono assegnati dopo che l'attività e l'operosità degli scrittori e degli editori, complessivamente considerata, è stata valutata - per i diversi settori culturali - da apposite commissioni o comitati.

Il Sottosegretario di Stato: DELLE FAVE.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere la posizione della domanda per il contributo integrativo per il teatro di Costa di Rovigo presentata dal signor Vaccaro Pietro di Luigi. (23228).

RISPOSTA. — Questa amministrazione non ha la possibilità di aderire alla richiesta di Pietro Vaccaro, intesa ad ottenere un contributo per il restauro del cinema Ideal di Costa di Rovigo, non essendo stanziati nel proprio bilancio fondi per interventi del genere.

Per altro, il signor Vaccaro potrebbe presentare alla Banca nazionale del lavoro istanza di finanziamento sul fondo speciale previsto dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

COLASANTO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere:

a) l'importo dei finanziamenti agevolati e degli eventuali contributi erogati alla società Carmine Russo per il complesso di mulino, pastificio e biscottificio esistente a Cicciano;

b) se e quali altri finanziamenti e contributi siano stati dati alla stessa ditta od a parte dei suoi azionisti per un nuovo pastificio, a Pomigliano d'Arco, di un'altra società costituita dai maggiori azionisti della precedente con ragione sociale Carmine e Giulio Russo, mentre, come è ben noto, questo ramo industriale nella provincia di Napoli è in crisi, lavora ad orario ridotto e minaccia licenziamenti di operai, per insufficiente assorbimento del prodotto sui mercati;

c) se, allo stato, esistano pratiche della stessa ditta o di altre di sostanziale proprietà degli interessati nella predetta azienda, tendenti ad ottenere finanziamenti con le note agevolazioni, per l'impianto di altro mulino e pastificio in Nola, nelle adiacenze dell'innesto della strada di Boscofangone alla nazionale delle Puglie (7-*bis*);

d) se ed in che modo si ritenga di evitare che il grosso comune di Cicciano, per divergenze fra i principali azionisti, perda l'unica industria colà esistente, mettendo in pericolo l'occupazione di 700 operai e, quindi, il sostegno economico di altrettante famiglie.

A parere dell'interrogante, eventuali agevolazioni ed incentivi dovrebbero facilitare l'ammodernamento e l'eventuale ampliamento del suddetto stabilimento di Cicciano, invece di far costruire altri impianti concorrenti, che potrebbero favorire un gruppo di azionisti contro un altro; ma che sostanzialmente danneggiano i lavoratori della cui situazione, e solo di quella, ci si deve preoccupare, specialmente nei casi ove concorrano incentivi pubblici. (23893).

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha concesso alla società Carmine Russo, per l'ammodernamento e l'ampliamento del complesso industriale composto da mulino, pastificio e biscottificio esistente in Cicciano (Napoli), un contributo di lire 41.065.000 su una spesa di lire 347.097.857.

A sua volta il consiglio di amministrazione dell'« Isveimer » consentì, in un primo tempo, in data 16 febbraio 1961 a favore della anzidetta società, un finanziamento di lire 150 milioni per una espansione dei preesistenti impianti, finanziamento che con successiva deliberazione in data 13 marzo 1961 veniva per altro trasferito alla società Carmine e Giulio Russo, in quanto gli interessati avevano precisato di voler attuare il previsto programma con la società di nuova costituzione.

Pertanto, l'anzidetto finanziamento di lire 150 milioni, ridotto a 140 milioni su un costo di 257, è stato destinato alla costruzione di un pastificio, in Pomigliano d'Arco, il cui impianto deve considerarsi, in effetti, una espansione evolutiva ed una dilatazione della attività già esplicata dalla società Carmine Russo di Cicciano.

La nuova iniziativa ha, infatti, lo scopo di lanciare un nuovo tipo di pasta, con qualità intermedie a quelle prodotte dallo stabilimento di Cicciano, ed integrare la produzione di quest'ultimo, che non riesce più a sodisfare le aumentate richieste della clientela.

L'impianto anzidetto entrerà tra breve in produzione, senza per altro turbare l'attività di quello di Cicciano, come forse si è fatto credere agli operai di Cicciano, i cui allarmi e timori non sembrano giustificati. La società Russo di Cicciano è, e rimane, infatti, una delle poche ditte meridionali esportatrici in U.S.A. ed in Inghilterra della pasta napoletana.

Va aggiunto che allo stato attuale non esistono pratiche della stessa ditta tendenti ad ottenere finanziamenti agevolati per l'impianto di un altro mulino e pastificio in Nola, né alcuna domanda di contributo.

Inoltre, circa le affermate divergenze tra i principali azionisti della società Carmine Russo, divergenze che metterebbero in pericolo la vita del complesso industriale e quindi l'occupazione degli attuali dipendenti, si fa presente che alla Cassa non risulta alcuna notizia in proposito.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano state riscosse e come utilizzate dalla parrocchia di Sant'Antonio Abate di Agnone (Campobasso) le 50 mila lire, concesse nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise, quale contributo alla spesa per lavori di riparazione di detta parrocchia. (24404).

RISPOSTA. — Il contributo in questione venne riscosso dal parroco che utilizzò la somma per il rifacimento del pavimento della chiesa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano state riscosse e come utilizzate dalla parrocchia Sant'Amico di Agnone (Campobasso)

le 50 mila lire, concesso nell'ottobre 1960 dall'amministrazione provinciale del Molise quale contributo alla spesa per lavori di riparazione di detta parrocchia. (24407).

RISPOSTA. — Il contributo in oggetto venne riscosso dal parroco, che utilizzò la somma, assieme ad altre, per lavori di riparazione al tetto della chiesa, all'interno del campanile e alla rifusione della campana.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se creda di chiarire con circolare la portata dell'articolo 175 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante la iscrizione provvisoria nei ruoli dei tributi diretti sui redditi non definitivi, in quanto gli uffici non l'applicano in modo uniforme. Ad avviso dell'interrogante, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che la iscrizione provvisoria predetta dovrebbe aver luogo per i redditi revisionati, tenendosi conto non della differenza fra reddito dichiarato e reddito revisionato, ma solo del nuovo maggiore reddito accertato. (24467).

RISPOSTA. — Con circolare del 18 dicembre 1959, n. 84, (pagina 29) è stata già richiamata l'attenzione degli uffici sulla portata dell'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, riguardante la iscrizione provvisoria nei ruoli dei tributi diretti in base ad accertamenti non definitivi.

Con successiva circolare del 18 maggio 1960, n. 301520, (pagine 6 e seguenti) sono state diramate particolareggiate istruzioni agli uffici dipendenti in ordine agli adempimenti necessari per la retta aplicazione della norma stessa.

Inoltre, in sede di riunione degli ispettori comportimentali delle imposte dirette tenuta a Roma nei giorni 15-18 maggio 1962, è stato chiarito che con l'espressione « maggior imponibile » ricorrente nell'articolo 175 citato, deve intendersi la differenza tra l'imponibile più elevato accertato dall'ufficio o dalle commissioni tributarie e quello dichiarato dal contribuente.

Le istruzioni ed i chiarimenti, cui si è fatto cenno, diramati agli uffici distrettuali delle imposte dirette si ritengono, pertanto, sufficienti al fine di consentire l'univoca applicazione delle disposizioni riguardanti le iscrizioni provvisorie in base ad accertamenti non definitivi.

Ove, per altro, dovessero verificarsi casi di inesatta applicazione delle norme in questione questo ministero – su segnalazioni concrete – non mancherà di impartire le disposizioni necessarie per eliminare gli eventuali inconvenienti che, in pratica, venissero riscontrati.

Il Ministro: TRABUCCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica, riguardante il mutuo di lire 8.234.253 per il finanziamento di spese straordinarie previste nel bilancio 1962 ed il mutuo di lire 1.098.000 per il ripiano del disavanzo di amministrazione previsto nel bilancio stesso, chiesti dal comune di Rotello (Campobasso). (24622).

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza ha accolto le domande del comune di Rotello, intese ad ottenere due mutui, rispettivamente di lire 8.235.000 e di lire 1.080.000.

Il comune medesimo è stato quindi recentemente invitato a presentare la documentazione necessaria per far luogo alla emissione dei provvedimenti di concessione dei predetti mutui.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

COLITTO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano stati eseguiti i lavori di bitumatura della via di Pietracatella (Campobasso), per cui l'amministrazione provinciale del Molise nell'ottobre 1960 concesse un contributo di lire 1 milione e 200 mila. (24631).

RISPOSTA. — Il contributo in oggetto è stato destinato, per lire 1 milione, al parziale finanziamento dei lavori eseguiti in via Cavatoio.

La rimanente somma è depositata nella cassa comunale, in attesa di successivo impiego per il completamento dei lavori anzidetti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quanto di vero sia nelle voci, confermate anche dalla stampa locale, secondo cui si sarebbe modificato il progetto della strada Cercemaggiore-Sepino Scalo (Campobasso) e

si sarebbe così attraversato il verde Pianello, che prima si era deciso di non toccare per non distruggere un patrimonio arboreo, che si era creato con senso di vera venerazione. (24825).

RISPOSTA. — In data 28 luglio 1962 la Cassa per il mezzogiorno ha approvato la perizia di variante tecnica, non comportante aumento di spesa, relativa alla strada Cercemaggiore-scalo ferroviario di Sepino trasmessa dall'amministrazione provinciale di Campobasso.

Va, per altro, fatto rilevare che detta perizia di variante migliora le caratteristiche tecniche del tracciato, evita l'abbattimento di molti alberi secolari, si avvicina al locale convento e sodisfa quindi le richieste delle autorità comunali di Cercemaggiore, del superiore del convento e del consigliere provinciale della zona che hanno tutti firmato, per accettazione, la variante anzidetta.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

COLITTO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere lo stato della pratica di mutuo, riguardante i coniugi Giuliano Alessandro e Colavita Maria Giuseppa per la costruzione di un albergo in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso) e soprattutto le ragioni per le quali, pur essendo stata rimessa al Ministero del turismo e dello spettacolo la copia del contratto condizionato sin dal 24 aprile 1962, la somma da parte del detto ministero non è stato ancora inviata. (24856).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1962 è stato autorizzato il prelevamento della somma di lire 10 milioni dal conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per l'anticipazione al Banco di Napoli – istituto di credito mutuante – del mutuo venticinquennale di pari importo a suo tempo concesso ai coniugi Alessandro Giuliano e Maria Giuseppa Colavita per la costruzione di un albergo in Sant'Elia a Pianisi (Campobasso).

Non è stato possibile emettere il provvedimento prima della data sopra citata, in quanto gli interessati, nel trasmettere i prescritti documenti, avevano omesso di allegare il certificato catastale relativo all'area contraddistinta dalla particella 197 *sub* 2 del foglio 56 del nuovo catasto edilizio urbano del comune di Sant'Elia a Pianisi, destinata alla costruzione dell'albergo.

Il documento citato, indispensabile ai fini della trascrizione del vincolo alberghiero – cui è subordinata la concessione dei mutui – è pervenuto solo il 28 luglio 1962.

Si assicura, comunque, che l'amministrazione, come di consueto, non mancherà di interessarsi perché la pratica abbia sollecito corso anche presso i competenti organi di controllo.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se creda di intervenire presso l'amministrazione comunale di Pietracatella (Campobasso), perché si astenga dal richiedere il pagamento di lire 5 mila per allaccio delle utenze all'acquedotto, disposto con provvedimento del 4 settembre 1951 a quanti tale allaccio hanno effettuato in epoca anteriore. (24939).

RISPOSTA. — Il diritto fisso di lire 5 mila richiesto dall'amministrazione comunale di Pietracatella agli utenti per l'allacciamento della propria abitazione alla rete stradale di distribuzione dell'acqua potabile, è stato regolarmente deliberato con atto consiliare 20 gennaio 1961, n. 10, debitamente approvato dalla giunta provinciale amministrativa di Campobasso, su parere favorevole dal comitato provinciale prezzi, espresso in data 4 settembre 1961.

Effettivamente, mentre erano in corso di esecuzione i lavori per la costruzione della rete idrica interna, 46 utenti chiesero di effettuare a loro spese i lavori per la condotta dell'acqua potabile della rete stradale fino alle rispettive abitazioni; ma ciò, ovviamente, nulla ha a che vedere con il diritto fisso di allaccio, dovuto da tutti gli utenti, che cominciò ad essere riscosso dal comune ad intervenuta approvazione della deliberazione sopraindicata.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se creda di disporre la sollecita estensione al personale ex G.M.A. di Trieste del nuovo stato giuridico dei dipendenti di ruolo, che la legge ad essi assicura .(25348).

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione n. 22458 (allegato al resoconto della seduta del 10 aprile 1962) già si è comunicato che tutti i decreti sull'inquadramento nel ruolo speciale del personale ex G.M.A., sono stati emanati e registrati alla Corte dei conti.

In seguito all'avvenuto inquadramento, le disposizioni relative allo stato giuridico del personale civile dei ruoli ordinari dello Stato, sono estese al personale ex G.M.A. *ipso iure* in base all'esplicita disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: DELLE FAVE.

CUCCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, durante lo sciopero effettuato negli uffici finanziari nei giorni dall'8 al 16 giugno 1961, il direttore dell'ufficio provinciale del tesoro di Firenze ha sollecitato alcuni dipedenti del medesimo ufficio ad astenersi dal lavoro, facendo rilevare che il riprendere servizio – così come era nei loro propositi – « non avrebbe danneggiato l'amministrazione ma soltanto la categoria degli scioperanti », e se ritenga che tale atteggiamento sia conforme al disposto costituzionale che garantisce la libertà di sciopero – libertà menomata dall'autorevole pressione cui sopra si è accennato – e, inoltre, se ritenga che il denunciato atteggiamento sia compatibile con i doveri propri di un dirigente che, rappresentando perifericamente l'amministrazione, di questa deve in ogni caso tutelare gli interessi, fermo restando, come semplice cittadino, il suo diritto alla libertà di sciopero.

Tale atteggiamento appare ancora più grave ove si consideri che era diretto in particolare a far fallire lo sforzo che la direzione generale del tesoro stava conducendo, al fine di arginare le preoccupanti conseguenze dello sciopero; infatti veniva messo in atto proprio in coincidenza con l'arrivo presso l'ufficio provinciale del tesoro di Firenze dei funzionari inviati dal ministero per assumere la direzione dell'ufficio. (19695).

RISPOSTA. — Durante lo sciopero effettuato negli uffici finanziari il direttore dell'ufficio provinciale del tesoro di Firenze, intendendo aderire allo sciopero stesso, informò questa amministrazione che si sarebbe astenuto dal lavoro, per cui venne disposto l'immediato invio di un ispettore generale per assumere la reggenza di quell'ufficio. Dopo qualche giorno, per altro, il predetto direttore riassumeva regolare servizio.

Non risulta acertato se detto funzionario, nella mentovata circostanza, abbia sollecitato alcuni dipedenti ad astenersi dal lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

CUTTITTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in considerazione degli oneri che comporta l'esercizio di una rivendita di sali e tabacchi, anche in piccoli centri rurali, per specie di personale, fitto del locale, luce elettrica ed altro, ritenga di poter concedere lo sgravio totale del canone del 18 per cento applicato sull'importo della provvigione spettante ai rivenditori, che non superi l'ammontare annuo complessivo di un milione e 200 mila lire, mantenendone l'applicazione sulla parte eccedente il limite sopra indicato. (25212).

RISPOSTA. — L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio dispone quanto segue.

Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400 mila.

Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 400.001 a lire 500.000 il 15 per cento;

da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 19 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 23 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 27 per cento;

oltre lire 3.000.000 il 30 per cento.

Il canone annuo è stabilito in lire 1000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sovraccanone convenzionale annuo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del ministro delle finanze di concerto col ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, può essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del 20 per cento in più o in meno.

Questa amministrazione, proprio per le considerazioni esposte dall'interrogante, con decorrenza dal 1° luglio 1962, ha ridotto del 20 per cento l'intera scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori, (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, numero 572, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1962), venendo in tal modo pienamente incontro alle istanze avan-

zate dalla Federazione italiana tabaccai, che non ha mancato di sottolineare la sodisfazione della categoria per il notevole sgravio conseguito. Le nuove aliquote dei canoni sono state così stabilite:

Sulla parte di reddito eccedente il minimo esente di lire 400.000:

da lire 400.001 a lire 500.000, 12 per cento;

da lire 500.001 a lire 1.000.000, 15 per cento;

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, 19 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, 22 per cento;

oltre lire 3.000.000, 24 per cento;

Il provvedimento suindicato ha esaurito la delega concessa al Governo per ulteriori riduzioni della misura dei canoni dovuti dai rivenditori; non riesce, pertanto, possibile accogliere la proposta formulata.

Il Ministro: TRABUCCHI.

D'AMBROSIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Allo scopo di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Governo a favore dei funzionari statali grandi invalidi di guerra, ai quali, nell'assegnazione delle sedi dovrebbe essere accordata la precedenza assoluta e il trasferimento dovrebbe essere attuato solo dietro domanda; nonché per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di sanare la grave deplorevole lacuna che si riscontra nella legge delega, allorché, fra i titoli preferenziali, non annovera quelli combattentistici e relativi alla invalidità di guerra. (22592).

RISPOSTA. — Per quanto attiene all'assegnazione di sedi all'atto dell'assunzione, ai grandi invalidi di guerra viene accordato un trattamento di favore per la destinazione alla prima sede di servizio, in analogia a quanto disposto dall'articolo 32 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di trasferimenti.

Affermandosi, infatti, con tale norma che l'amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, anche delle condizioni di famiglia, si ritiene che fra queste ultime siano, ovviamente, da considerare quelle particolari degli invalidi di guerra in genere e dei grandi invalidi in particolare, i quali, per evidenti menomazioni fisiche, hanno certamente bisogno di assistenza e di assidue cure da parte dei propri familiari, che, per ragioni di lavoro od altre personali, potrebbero non essere in grado di seguirli nella nuova destinazione.

A conforto di ciò è da aggiungere che la Presidenza del Consiglio dei ministri, sin dal 27 ottobre 1954, con circolare n. 107416, ha interessato tutte le amministrazioni dello Stato al fine di evitare, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, che gli invalidi di guerra vengano assegnati a sedi troppo distanti dalla loro abituale residenza, perché il fatto comporterebbe « aggravio economico per gli interessati, costretti a trasferire le famiglie nella nuova sede o a vivere divisi dalle famiglie ».

Circa la proposta intesa a stabilire che l'assegnazione di sedi al personale della suddetta categoria venga fatta a domanda, deve ricordarsi che l'articolo 32 del vigente testo unico n. 3, già prevede tale possibilità, beninteso subordinatamente alle esigenze di servizio, le quali non possono non prevalere nel superiore interesse della pubblica amministrazione.

Per quanto, poi, concerne l'altra richiesta in ordine alla qualifiche di combattente e di invalido di guerra, quali titoli preferenziali, ai fini della progressione in carriera, è da considerare che la vigente legislazione prevede, oltre a provvidenze di carattere economico, quale l'anticipazione di aumenti periodici di stipendio, stabilita dagli articoli 43 e 44 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, anche agevolazioni che si ripercutono, sia sull'inizio della carriera sia sul suo svolgimento, come il collocamento nella qualifica superiore a quella iniziale della carriera esecutiva, ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e la valutazione del servizio prestato anteriormente alla nomina all'impiego, per l'anzianità di servizio richiesta per la ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione o di primo segretario, nonché per la ammissione al concorso per esami o allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo archivista, come dispone l'articolo 207 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

In considerazione di quanto sopra, il Governo, pur essendo sempre disposto a venire incontro alle esigenze della benemerita categoria degli invalidi di guerra, non ritiene di poter proporre ulteriori concessioni nei riguardi del personale di cui si tratta, anche per non aumentare le indubbie sperequazioni di trattamento esistenti con gli altri pubblici dipendenti.

Il Ministro della riforma burocratica: MEDICI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda emanare opportune urgenti disposizioni, perché i candidati dei concorsi magistrali vengano invitati a regolarizzare entro i consueti termini i documenti che danno titolo a riserva di posto ed evitare così il rigetto dei ricorsi e le esclusioni dal concorso.

In particolare, si cita il caso degli orfani dei caduti per servizio, molti dei quali, in difformità dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, hanno presentato documenti attestanti le loro qualità, rilasciati dalle amministrazioni statali ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, d'altra parte confermata dall'ordinanza ministeriale del 27 novembre 1958, n. 2580/69, settimo paragrafo, n. 17, secondo comma, secondo cui veniva richiesto ai candidati l'attestazione da parte dell'amministrazione della quale dipende e da cui risulta che la morte è dipesa da causa di servizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 539. (24768).

RISPOSTA. — I provveditori agli studi sono stati autorizzati dall'ordinanza ministeriale 31 luglio 1961, n. 2250/48, articolo 8, a concedere un termine di 15 giorni ai candidati dei concorsi magistrali per regolarizzare i documenti di rito che risultassero del tutto o in parte non redatti in conformità della legge.

Nessuna regolarizzazione è, invece, consentita dai bandi per i documenti attestanti titoli di merito ovvero di precedenza o di preferenza, secondo una giurisprudenza ormai pacifica.

Né si potrebbe ora, a concorsi ultimati, modificare in alcun modo le condizioni poste nei singoli bandi.

Il Ministro: GUI.

DEL VECCHIO GUELFI ADA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dell'I.A.C.P. che non ha rispettato i termini del bando di concorso indetto in data 6 settembre 1961, con il quale avvisava tutti i cittadini di Polignano a Mare (Bari) che 26 appartamenti dell'istituto su 30 erano a concorso a tutti i cittadini che ne avanzavano domanda, mentre i 4 appartamenti erano a disposizione del prefetto di Bari per i profughi. In mancanza di questi i 4 appartamenti sarebbero stati assegnati con la stessa procedura dei primi. Dopo 40 giorni venne fuori la graduatoria provvisoria, la quale in contrasto con il bando di concorso, conteneva 23 assegnatari e non 26. Dopo i ricorsi nello stesso mese venne fuori la graduatoria definitiva che, tranne qualche cambiamento sostanziale, conteneva sempre 23 assegnatari. (22414).

RISPOSTA. — In data 6 settembre 1961 l'I.A.C.P. di Bari bandiva in Polignano a Mare un concorso per l'assegnazione di 26 alloggi sui 30 colà costruiti ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 (4 alloggi, pari al 15 per cento del numero complessivo degli appartamenti veniva riservato alla prefettura di Bari ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modifiche).

L'assegnazione dei predetti 26 appartamenti veniva effettuata in base alle norme del regolamento in vigore presso il citato istituto, così come menzionato nel bando medesimo.

Pertanto il consiglio di amministrazione dell'istituto avvalendosi del disposto dell'articolo 21, comma terzo del regolamento si riservava il 10 per cento degli appartamenti.

In conseguenza sia la graduatoria provvisoria che quella definitiva pubblicata nell'albo pretorio del comune di Polignano elencavano i nominativi di 23 assegnatari.

Poiché successivamente la prefettura di Bari con nota del 12 febbraio 1962 restituiva i 4 alloggi già riservati ai profughi per mancanza di aspiranti muniti di tale titolo, l'istituto provvedeva ad assegnare i detti appartamenti ad altrettanti aspiranti classificati nella graduatoria di riserva.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

DE MARZI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se siano a conoscenza che gli uffici distrettuali delle imposte dirette stanno chiedendo ai comuni, almeno nel Veneto, le situazioni di famiglia dei coltivatori diretti che hanno fatto domanda di esenzione dalle tasse erariali in base all'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al fine di controllare se la famiglia sia ancora coltivatrice diretta e se abbia i requisiti per godere dei benefici previsti dalla citata legge. Qualora detti controlli risultino di iniziativa personale è urgente che siano fatti cessare, considerandoli vessatori ed ancorati ad una concezione che la famiglia coltivatrice debba rimanere immobilizzata, senza tenere nel dovuto conto lo sviluppo economico e la evoluzione sociale, elementi questi che devono invece essere valorizzati da tutti i settori che formano la struttura dello Stato. (23850).

RISPOSTA. — L'amministrazione finanziaria nell'impartire con circolare 20 luglio 1961, n.

204210, istruzioni ai dipendenti uffici in ordine all'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, non ha mancato di precisare che il beneficio dell'esenzione doveva essere concesso a richiesta degli interessati o degli enti di riforma per conto degli interessati stessi con domanda in carta libera da prodursi, al competente ufficio distrettuale delle imposte, corredata da copia autentica, anche essa in carta libera, del contratto di acquisto o dell'atto di assegnazione.

Ha precisato, altresì, che nulla ostava che a corredo della domanda di esenzione venisse prodotta, in luogo della copia autentica dell'atto di assegnazione, un'attestazione dell'ente di riforma contenente tutti gli elementi necessari per l'esonero.

Ovviamente, tutto ciò non esclude che gli uffici eseguano, d'iniziativa, opportuni controlli sul fondamento delle domande.

Si dà, comunque, assicurazione che l'ispettorato compartimentale delle imposte di Venezia è già stato invitato a riferire sollecitamente in merito a quanto segnalato nell'interrogazione, e si fa riserva, di fornire ulteriori notizie non appena in possesso delle risultanze di detta istruttoria.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

FODERARO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, nel quadro della politica di sviluppo enunciata dal Governo in favore della Calabria, per ovviare alle attuali deficienze che si riscontrano nel campo turistico, ed in particolare nel settore ricettivo, anche in rapporto alle prospettive future del flusso turistico nazionale ed internazionale atteso con la realizzazione dell'autostrada del sole da Salerno a Reggio Calabria.

L'interrogante si permette far presente, a tale riguardo, la necessità di provvedere:

1°) che siano snellite le procedure, evitando le richieste di eccessive e spesso esose garanzie al fine di rendere effettivamente possibile la concessione per quanto riguarda le pratiche dei mutui alberghieri;

2°) che la legge del 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani, sia resa operante con l'estensione dei benefici a tutti i comuni della Calabria e con la concessione di mutui speciali per la costruzione o il miglioramento di case da destinare per abitazioni riservate ad ospitare i turisti secondo i flussi stagionali;

3°) che la Calabria abbia la precedenza nell'assegnazione dei mutui alberghieri il cui ammontare dovrebbe essere portato dal 50 all'80 per cento;

4°) perché, ai sensi della legge del 31 dicembre 1947, n. 1629, l'Opera valorizzazione Sila operi più profondamente in favore dello sviluppo del turismo;

5°) perché sia istituito nelle tre province calabresi un piccolo credito turistico per iniziative con gestione a carattere familiare;

6°) perché sia studiata la possibilità di consentire alla legge speciale per la Calabria di intervenire con i mezzi, che ancora ha a disposizione, anche nel settore turistico;

7°) perché vengano autorizzate alla concessione di prestiti per mutui alberghieri le casse di risparmio e le banche popolari calabresi; e ciò allo scopo di rendere più agevoli e, quindi, veramente realizzabili le provvidenze governative. (23269).

RISPOSTA. — Con riserva di comunicare gli elementi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si fa presente quanto segue.

Si ritiene che si abbia inteso fare riferimento per il settore dei mutui alberghieri, alla disciplina di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 691, in base alla quale venne costituito, presso questa amministrazione un fondo di rotazione per la concessione di mutui venticinquennali, per la costruzione e l'adattamento d'immobili ad uso di alberghi e di pensioni a tipo alberghiero, e decennali, per l'arredamento e l'ammodernamento delle aziende medesime.

Al riguardo si precisa che con legge 15 febbraio 1962, n. 68, recante modificazioni alla predetta legge n. 691, sono state stabilite nuove provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

L'articolo 1 della legge n. 68 prevede, a favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare ed adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonché autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idrotermali e balneari, la concessione di un contributo rateale del tre per cento nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli istituti di credito all'uopo autorizzati.

Analoghe provvidenze sono contemplate dal successivo articolo 7 per la esecuzione di lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico.

Con circolare in data 19 maggio 1962 sono state diramate le istruzioni per l'applicazione della predetta legge che, ad avviso di questa amministrazione, consentirà di disporre maggiori e più consistenti interventi nel settore turistico-ricettivo.

In merito allo snellimento della procedura relativa alla richiesta da parte degli istituti di credito di documenti e garanzie per pratiche di mutui alberghieri, si fa rilevare che trattasi di materia di stretta pertinenza di tali istituti, i quali hanno una propria rigorosa regolamentazione, posta al fine di assicurare la regolarità ed il buon esito di ciascuna operazione.

Per altro, l'articolo 8 della legge n. 68 stabilisce che agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui, ai quali è vincolata la concessione di contributi rateali, i contributi sono corrisposti direttamente. È consentito, altresì, lo sconto presso istituti finanziari dei contributi rateali corrisposti direttamente.

Per quanto attiene all'autorizzazione alle casse di risparmio ed alle banche popolari calabresi, a concedere crediti per mutui alberghieri, si fa presente che in base all'articolo 3 della richiamata legge, le operazioni di mutuo possono essere effettuate da parte degli istituti di credito convenzionati con il Ministero del tesoro, d'intesa con questa amministrazione. Ciò non esclude la possibilità che le operazioni medesime vengano eseguite anche da parte di altri istituti di credito sempreché, secondo i propri statuti, siano autorizzati ad esercitare il credito fondiario.

Si aggiunge che non si mancherà di segnalare alla competente commissione l'opportunità di prendere in attenta considerazione, in sede di assegnazione dei contributi, le esigenze della ricettività calabrese.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: ANTONIOZZI.

FODERARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati in concreto adottati, in materia di supercontribuzioni fondiarie, in seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale del 30 gennaio 1962, n. 2; ed in particolare per conoscere se sia ritenuta opportuna una precisazione, espressa sull'opinione da più parti avanzata, che la dichiarata incostituzionalità (che ha colpito le eccedenze approvate dalla commissione centrale per la finanza locale per i bilanci dell'anno 1960) abbia tolto ogni possibilità di applicazione della speciale norma contemplata dall'articolo 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

L'interrogante si permette richiamare al riguardo l'attenzione sul fatto che la norma del citato articolo 27 (mantenimento delle eccedenze per un decennio con diminuzione del 10 per cento annuo) ha trovato piena ed integrale applicazione in massima parte nelle zone più depresse, con conseguenze dannosissime per l'economia agricola e con sperequazioni inammissibili, specie nei riguardi del Mezzogiorno e, particolarmente, della Calabria, dove l'aliquota complessiva per l'imposta terreni ha inspiegabilmente superato nell'anno 1962 ogni precedente, raggiungendo e superando in molti casi il 2 mila per cento. (23885).

RISPOSTA. — In seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 30 gennaio 1962, n. 2, questa amministrazione ha provveduto ad impartire con circolare n. 3 (di protocollo 2/763) del 15 febbraio 1962 agli uffici ed agli enti interessati le disposizioni del caso.

Per quanto attiene, in particolare, alle supercontribuzioni sulle sovrimposte fondiarie, con la predetta circolare è stato testualmente precisato quanto segue:

Per quanto riguarda le maggiorazioni dei vari tributi locali autorizzate dalla commissione centrale per la finanza locale a pareggio dei bilanci comunali va posto in rilievo che gli effetti dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 332, comma quinto, del testo unico della legge comunale e provinciale, investono il periodo anteriore al 1° gennaio 1961, in quanto, com'è noto, proprio da quest'ultima data la suddetta norma è stata modificata dall'articolo 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, con la determinazione di limiti massimi insuperabili.

Pertanto non è più consentito ora compilare nuovi ruoli comunali per maggiorazioni sui vari tributi autorizzate dalla commissione centrale per la finanza locale – e delle giunte provinciali amministrative in virtù dell'analogo potere loro decentrato ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 332 – a pareggio di bilanci comunali dell'esercizio 1960 e precedenti, né può proseguirsi oltre nella riscossione di ruoli della specie precedentemente resi esecutivi e pubblicati.

Le intendenze di finanza disporranno, anche relativamente a questi ruoli, la sospensione della riscossione in attesa della emissione, da parte delle amministrazioni comunali interessate, dei relativi provvedimenti di

sgravio, che dovranno essere adottati con ogni sollecitudine.

Potrebbe verificarsi il caso, invero eccezionale, che le maggiorazioni di cui sopra siano state iscritte a ruolo assieme al tributo base dovuto per l'anno in corso (o per anni precedenti se non prescritti) comprensivo delle maggiorazioni autorizzate a norma del ricordato articolo 23 della legge n. 1014.

In tale eventualità, dovendosi escludere la possibilità di sospendere la riscossione dell'intero ruolo, i comuni dovranno disporre con ogni urgenza lo sgravio delle somme iscritte nel ruolo in questione per le supercontribuzioni risultanti illegittime.

Parecchie intendenze di finanza hanno già comunicato di aver emesso, in adesione alle direttive ministeriali, i conseguenti provvedimenti.

Circa la situazione in Calabria, risulta che l'intendenza di finanza di Cosenza non solo ha disposto, con decreto del 15 marzo 1962, n. 10807, la sospensione della riscossione dei tributi dichiarati illegittimi, ma ha anche provveduto a diramare ai sindaci della provincia un'apposita circolare (in data 15 marzo 1962, n. 8931) per la pratica attuazione degli sgravi.

Per quanto concerne la situazione in provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria si prende riserva di riferire non appena le intendenze di finanza dei rispettivi capoluoghi avranno comunicato i provvedimenti adottati in relazione alla citata circolare n. 3.

In ordine alla pretesa inapplicabilità dell'articolo 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

Occorre anzitutto premettere, in proposito, che prima dell'entrata in vigore della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazione di talune disposizioni in materia di tributi locali, i comuni, che, nonostante l'applicazione di tutti i tributi di loro pertinenza con le rispettive aliquote massime e l'applicazione delle supercontribuzioni previste dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, non raggiungevano il pareggio economico del proprio bilancio, potevano, ai sensi dell'articolo 332, quinto comma, del medesimo testo unico della legge comunale e provinciale, essere autorizzati ad applicare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonché ulteriori eccedenze alle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio.

Tale norma, tranne che per le imposte di consumo, non conteneva la misura massima dell'imposizione e si presentava, perciò, in contrasto col precetto dell'articolo 23 della Costituzione secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può esere simposta se non in base alla legge.

L'articolo 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, modificando, fra l'altro, l'articolo 332, quinto comma, del testo unico della legle comunale e provinciale, è venuto a sanare la cennata incostituzionalità; infatti, in virtù della nuova disposizione di legge i comuni, che, pur con l'applicazione dei tributi con le aliquote massime e delle supercontribuzioni previste dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale, non raggiungono il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzati dalla commissione centrale per la finanza locale ad apportare ai vari tributi ulteriori aumenti di aliquota nella misura di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile sulla sovrimposta terreni e del 50 per cento sugli altri tributi all'infuori delle imposte di consumo e dei tributi per i quali vige il divieto ad applicare supercontribuzioni.

L'articolo 27 della legge medesima, consente, poi, in via transitoria, che gli enti locali già autorizzati per il 1960 ad applicare supercontribuzioni oltre tali limiti possono essere autorizzati a mantenere le supercontribuzioni medesime, per un decennio riducendole, però, di almeno un decimo ogni anno.

In questa situazione legislativa si è venuta ad inserire la sentenza n. 2 in data 23 gennaio 1962 della Corte costituzionale, che, dopo aver riaffermato la propria competenza a decidere anche rispetto a questioni di legittimità costituzionali concernenti norme abrogate, ha, con riferimento all'articolo 23 della Costituzione dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 332, quinto comma, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 9 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1955, n. 289.

La sentenza non indica, come previsto dall'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, (recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) nessuna altra disposizione legislativa che risulti col-

pita da illegittimità inconseguenza diretta della decisione adottata, e ciò esclude, senza possibilità di equivoco, che la cennata pronuncia della Corte costituzionale possa avere effetto abrogativo dell'articolo 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

È evidente pertanto che, essendo il predetto articolo 27 tuttora in vigore, nulla osta alla sua applicazione; né giova, in contrario, la circostanza che le supercontribuzioni applicate per gli anni 1961 e 1962 trovano la propria base in quelle relative al 1960 che, essendo state, in taluni casi, comprese, per una quota di conguaglio, nei ruoli di riscossione del 1962, non possono più venire interamente riscosse per effetto della richiamata sentenza della Corte costituzionale.

A tale proposito occorre infatti rilevare che, per l'applicazione delle supercontribuzioni oltre i limiti previsti dall'articolo 23 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, il menzionato articolo 27 non si richiama al fatto della concreta riscossione delle supercontribuzioni relative al 1960, ma fa riferimento alle supercontribuzioni autorizzate, per tale anno, dagli organi di tutela, rinviando ad un provvedimento amministrativo che non è stato annullato in quanto alle sentenze della Corte costituzionale è strettamente connessa la abrogazione con effetto *ex nunc* delle disposizioni di legge dichiarate illegittime, ma non anche l'annullamento degli atti amministrativi adottati ai sensi delle disposizioni medesime.

Circa, infine, la onerosità dall'aliquota complessiva dell'imposta sui terreni che sarebbe stata applicata in Calabria, per l'anno 1962, si prende riserva di riferire non appena le intendeze di finanza di Cosenza, di Catanzaro e di Reggio Calabria, già interessate al riguardo, avranno comunicato i necessari elementi.

Il Ministro: TRABUCCHI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se intenda – ed entro quale termine – realizzare l'ammodernamento del tronco ferroviario Gragnano-Castellammare di Stabia, in accoglimento del voto unanimemente espresso dalla cittadinanza del comune di Gragnano (Napoli) e dei centri limitrofi, tutti serviti dal predetto tronco.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro sia informato di alcuni progetti allo studio per un piano regolatore della città di Castellammare di Stabia che prevederebbe contro ogni più elementare considerazione degli interessi più generali la soppressione del tratto ferroviario, ciò che ha suscitato allarme ed agitazione tra la popolazione ed il risentimento legittimo del consiglio comunale di Gragnano che con voto unanime ha espresso la sua viva protesta e sollecitato gli opportuni ed urgenti interventi dei competenti ministri. (24954).

RISPOSTA. — Per la linea Castellammare di Stabia-Gragnano, di chilometri 4,740, elettrificata a corrente continua a 3 mila wolt, armata con rotaie del tipo F.S.-46 saldate a 36 metri, con potenzialità superiore all'impiego giornaliero di circolazione, non sussiste necessità di potenziamento.

Il comune di Castellammare di Stabia ha dato recente notizia delle previsioni urbanistiche, interessanti gli impianti ferroviari, inserite in un progetto di piano regolatore del proprio territorio.

Tenendo nella doverosa considerazione le esigenze della popolazione di Gragnano, l'assenso dell'azienda ferroviaria, alla previsione urbanistica di soppressione della linea in argomento, è subordinato alla condizione che il comune di Castellammare di Stabia si impegni a prevedere anche la realizzazione di una arteria stradale a scorrimento veloce tra la stazione di detta città ed il centro di Gragnano per consentire di organizzare adeguati e più veloci autoservizi sostitutivi viaggiatori – sui quali verrebbero mantenute le agevolazioni tariffarie delle ferrovie dello Stato – e per permettere un agevole collegamento con lo scalo di Castellammare di Stabia dei limitati trasporti merci che attualmente si servono dello scalo di Gragnano.

È, infine, da considerare che il detto tronco ferroviario fa parte della rete fortemente deficitaria, di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, per la quale è ormai riconosciuta l'esigenza di un graduale ridimensionamento.

Il Ministro: MATTARELLA.

GONELLA GIUSEPPE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritengano disporre che siano effettuati i lavori necessari ed opportuni per la migliore efficienza delle attrezzature della stazione ferroviaria di Recco e per il suo riassetto funzionale ed estetico, ed in particolare perché: sia riparato il marciapiede del binario della linea verso Genova, attualmente sconnesso e con numerose buche, con pericolo per i passeggeri; sia riparata la tettoia interna della

stazione, in più parti forata; sia dato all'ufficio della biglietteria, alle sale di aspetto per il pubblico, ai corridoi dell'edificio, un aspetto più accogliente e meno abbandonato di quanto non sia ora, almeno con una pulitura delle pareti e dei soffitti e con quegli stessi semplici abbellimenti che si trovano nelle altre stazioni ferroviarie della riviera di levante; sia istituito un telefono pubblico nell'interno dell'edificio; siano indetti appalti per la concessione di una rivendita di giornali e di un caffè-bar. (24587).

RISPOSTA. — Per la stazione di Recco i lavori di manutenzione del marciapiedi, dei locali del fabbricato viaggiatori e della pensilina sono in programma e verranno presto eseguiti.

Quanto alla istituzione di un caffè-ristorante e rivendita di giornali, a parte l'attuale mancanza di locali, sta di fatto che, nonostante l'interessamento all'uopo svolto dall'azienda ferroviaria, nessuna ditta si è fino ad ora dichiarata disposta ad assumere l'onere relativo.

La società telefonica concessionaria « Teti » sta esaminando la possibilità di installare sul posto un telefono a gettone.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

GONELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali il treno accelerato, che tutte le sere dovrebbe arrivare alla stazione di Santa Margherita Ligure alle ore 19,43 per proseguire per Genova, arriva alla suddetta stazione con 15 o 20 o 30 e talora 40 minuti di ritardo e, ovviamente, con altrettanto ritardo a Genova, con grave disagio e nocumento per i numerosi impiegati e operai che, per ragioni di lavoro, devono recarsi quotidianamente dal capoluogo ligure in riviera; e se ritenga disporre perché il grave inconveniente sia eliminato. (25021).

RISPOSTA. — Il ritardo del treno indicato mai superiore ai 15 minuti, nell'attuale periodo estivo è principalmente dovuto ai treni viaggiatori direttissimi 6 ed RP, entrambi a lungo percorso, di cui il secondo a carattere internazionale, i quali, in conseguenza dell'intensità del traffico estivo, sono stati a volte soggetti a ritardi occasionali inevitabili (servizio viaggiatori-bagagli, ecc.).

In previsione di quanto si poteva verificare nel periodo estivo, a suo tempo, in sede di studio dell'impostazione dell'orario del treno in questione, fu svolta un'indagine presso gli enti interessati e presso gli abituali utenti, composti in grande maggioranza di maestranze dei vari cantieri navali di La Spezia, che rientrano in residenza nelle località delle Cinque Terre, al fine di poter stabilire la partenza d'orario dalla stazione di origine a seguito del treno RP, il che avrebbe garantito il regolare andamento del treno in argomento.

Tale indagine, purtroppo, non dette l'esito sperato, in quanto l'orario attuale risultò gradito alla maggioranza dei viaggiatori ordinari.

Trascorso l'attuale periodo di intenso traffico, la situazione verrà condotta gradualmente alla normalità.

Il Ministro: MATTARELLA.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* Per conoscere il motivo che osta il ripristino della pensione al mutilato Lodovico Andreoli di Como.

È noto all'interrogante che la sospensione della pensione avvenne su invito del Ministero della difesa, ed è altrettanto noto che tale ministero ha risolto la riserva ripristinando la rendita di sua competenza. (24269).

RISPOSTA. — La richiesta del ripristino dei pagamenti non riguarda la pensione ferroviaria, bensì la rendita d'infortunio a carico della azienda ferroviaria, ai sensi del regio decreto-legge 10 marzo 1938, n. 1054, di cui il prefato ex manovale straordinario era titolare per l'infortunio sul lavoro occorsogli il 27 maggio 1940.

È stato acclarato, infatti, che all'Andreoli – per il citato infortunio sul lavoro – venne a suo tempo liquidata, direttamente, dal Ministero difesa-esercito la pensione privilegiata di prima categoria, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge dell'8 maggio 1924, n. 779, senza tener conto che dal supplemento di detta pensione va detratto – ai sensi della legge surriferita – l'importo della rendita di infortunio, poiche i due benefici traggono origine dal medesimo evento infortunistico.

Pertanto il Ministero della difesa, in data 11 agosto 1962, ha proposto – con apposito decreto ministeriale già trasmesso alla Corte dei conti per il sindacato di legittimità – di confermare all'Andreoli la ripetuta pensione privilegiata di prima categoria, in quanto economicamente più favorevole, con conseguente revoca – da parte della azienda ferroviaria – della relativa rendita d'infortunio.

Il Ministro: MATTARELLA.

LARUSSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la chiusura della galleria Borghese, cosa che apporta alquanto nocumento all'erario dello Stato, mentre i turisti stranieri non possono ammirare le bellezze di tale Galleria. (24723).

RISPOSTA. — La chiusura della galleria Borghese per un giorno alla settimana è stata determinata dalla deficienza numerica del personale di custodia in servizio presso la medesima.

Tale situazione, per altro, è comune anche ad altri istituti di antichità e belle arti.

Tuttavia, il provvedimento, anche se ha dato luogo a rilievi da parte di qualche organo di stampa, non ha fatto che estendere a quell'istituto un tipo di orario già in vigore in altri musei di Roma, nonché nei più importanti musei in Italia e all'estero.

Ad ogni modo, l'amministrazione, per ovviare, almeno in parte, all'inconveniente, ha predisposto un bando di concorso a 200 posti di custode nel ruolo delle soprintendenze, bando che sarà pubblicato quanto prima.

Il Ministro: GUI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito, fino a questo momento, di corrispondere al personale della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali i tributi speciali richiesti sin dal marzo 1962 dagli aventi diritto.

Per conoscere se sia vero che i fondi di tali tributi sono serviti a coprire capitoli di altre competenze, anche se a carattere provvisorio e, in tal caso, i provvedimenti che intenda adottare per prevenire nel futuro tali illegittimi storni. (25244).

RISPOSTA. — Al personale di cui è cenno nell'interrogazione sono stati corrisposti i tributi speciali fino a tutto il 31 dicembre 1961.

Per la liquidazione dei detti tributi afferenti il periodo successivo, si è tuttora in attesa della già chiesta integrazione allo stanziamento dei fondi sull'apposito capitolo 113 del bilancio passivo di questo ministero.

Per quanto concerne l'ultima parte della interrogazione si dà assicurazione che nessuno storno di fondi dal predetto capitolo 113 è stato mai disposto a favore di altri capitoli del bilancio.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MELLO GRAND. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, in relazione alle lamentele dei consumatori per il deterioramento della qualità di fiammiferi denominati « Minerva », ritenga opportuno rendere più severe le norme di collaudo delle partite o, comunque, di allargare la sorveglianza perché gli inconvenienti accennati non abbiano a ripetersi. (25040).

RISPOSTA. — L'interrogante accenna a lamentele dei consumatori per il deterioramento della qualità dei fiammiferi denominati « Minerva », lamentele che assolutamente non sono pervenute all'amministrazione e che non trovano fondamento nell'esame periodico dei campioni delle singole fabbriche effettuato dall'apposita commissione di vigilanza.

È ben vero che nell'estate 1960 pervennero alcune segnalazioni su un inconveniente dovuto alla simultanea accensione dell'intera bustina di « Minerva » in occasione dell'accensione di qualche fiammifero, ma l'inconveniente, subito segnalato ai competenti organi tecnici per uno studio delle sue cause e per la sua eliminazione, non ha dato luogo successivamente ad ulteriori segnalazioni né è stato mai rilevato attraverso i successivi controlli.

Si dà, comunque, assicurazione di aver impartito immediate disposizioni alla commissione di vigilanza sulla produzione, perché vengano ulteriormente approfonditi gli esami a largo scandaglio di detto tipo di fiammiferi.

Il Ministro: TRABUCCHI.

MICELI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla urgenza di provvedere alla costruzione di un acquedotto esterno per il comune di Dasà (Catanzaro).

L'approvvigionamento idrico del comune di Dasà, questione di necessità ed urgenza estrema per quella popolazione, è stato preso in considerazione teorica da parte della Cassa per il mezzogiorno attraverso l'elaborazione del progetto di acquedotto consorziale dell'Alaco. Però, pur essendo stato approvato da tempo, tale progetto non ha avuto, per Dasà, alcuna utile conseguenza.

Pur avendolo molte volte promesso gli organi esecutivi locali della Cassa non hanno ancora dato nemmeno inizio alla costruzione del braccio di raccordo tra la condotta principale e l'abitato di Dasà. Difficoltà di ordine

tecnico e di vario tipo avrebbero indotto la Cassa a soprassedere a tale costruzione.

In tale situazione i cittadini di Dasà si domandano perché, ove la soluzione della Cassa sia di difficile o ritardata attuazione, non si debba provvedere, per l'acquedotto esterno di Dasà, all'utilizzazione delle sorgenti Grizzina, Gattarello, Monacello, che hanno portata di litri 3,500 al secondo, sono ubicate a metri 710 sul mare, forniscono acque potabili perenni. L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano intervenire con tempestività ed obiettività. (24915).

RISPOSTA. — In merito all'alimentazione idrica del comune di Dasà, si informa che alla questione è già stata interessata la competente direzione dei lavori in Calabria perché provveda alla redazione del relativo progetto esecutivo.

Per l'anzidetta realizzazione verranno utilizzate alcune sorgenti vicine all'abitato, le cui acque saranno addotte al centro, con un innesto provvisorio mediante la costruzione di un tronco di condotta definitiva dell'acquedotto dell'Alaco, il cui progetto di massima è già stato approvato dai competenti organi superiori.

La captazione delle dette sorgenti permetterà, pertanto, un migliore approvvigionamento idrico del centro in oggetto, in attesa che le opere definitive dell'acquedotto dell'Alaco consentiranno di assicurare al comune il fabbisogno idrico necessario fino all'anno 2000.

Si informa, altresì che a cura del Ministero dei lavori pubblici è stato concesso al comune di Dasà, con decreto ministeriale 18 dicembre 1961 n. 21410, il contributo statale del 5 per cento, sulla spesa di lire 20 milioni, per la costruzione di un primo lotto della rete idrica interna.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA E ADAMOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, in merito alle gravi e reiterate denunzie fatte dagli assegnatari del villaggio I.N.A.-Casa di viale Barnabò Brea in Genova, circa danneggiamenti di notevole entità pericolosi per la salute e in certi casi per l'incolumità stessa degli abitanti, danneggiamenti non imputabili alla conduzione da parte degli assegnatari, ma da essi riscontrati fin dall'inizio dell'occupazione degli alloggi, non ritenga necessario predisporre affinché sia effettuata una perizia tecnica globale, condotta dall'I.N.A.-Casa con la partecipazione di rappresentanti designati dagli assegnatari, per accertare ogni eventuale causa o vizio di struttura al fine di una immediata e totale riparazione a spese dell'ente, che impedisca il riprodursi di tali vizi di origine.

La domanda viene rivolta anche al fine di sapere se il ministero intenda prevedere, in sede di caratura per la definizione del prezzo dei singoli alloggi, una eventuale decurtazione per quanto fosse accertato derivante da vizi occulti nella costruzione degli edifici e quindi tale da sminuire il valore degli stessi. (4973, *già orale*).

RISPOSTA. — Da parte di funzionari tecnici della gestione I.N.A.-Casa e di un libero professionista, appositamente incaricato, è stato effettuato un sopralluogo per l'accertamento della natura e della entità degli inconvenienti lamentati dagli assegnatari degli alloggi I.N.A.-Casa del quartiere di via Bernabò Brea in Genova.

Le risultanze di tale sopralluogo hanno consentito di predisporre un piano di lavori atti ad eliminare i difetti riscontrati ed imputabili ad imperfetta esecuzione. Tali lavori che, per altro, erano già stati elencati in una perizia elaborata dalla stazione appaltante della gestione I.N.A.-Casa (CO.PRO.LA) sono stati autorizzati in data 7 agosto 1962 e sono ora in avanzata fase di esecuzione.

L'importo della perizia in argomento che prevedeva una spesa di circa 30 milioni di lire, è stato ridotto ed approvato dai competenti organi della gestione I.N.A.-Casa per un onere complessivo di lire 10.035.000. Ciò in quanto, a seguito del sopralluogo, è stato possibile stabilire che la maggior parte delle opere descritte nella perizia stessa (quali tinteggiatura interna, infissi, ecc.) erano da effettuare utilizzando le somme accantonate per la manutenzione ordinaria delle amministrazioni autonome degli assegnatari interessati.

Le ulteriori lamentele degli assegnatari si riferiscono particolarmente ad altri inconvenienti (distacco degli abbadini di rivestimento delle pareti esterne) dovuti a difetti di esecuzione e verificatisi successivamente alla approvazione della perizia anzidetta.

I lavori di riparazione relativi a queste ultime imperfezioni saranno senz'altro autorizzati non appena la stazione appaltante avrà fatto pervenire apposita perizia, già richiesta ed attualmente in corso di approntamento.

La gestione I.N.A.-Casa ha assicurato, infine, che con i lavori in corso di esecuzione e con gli altri interventi che saranno effettuati

in base alla seconda perizia, gli alloggi del quartiere in argomento verranno messi in condizioni di perfetta abitabilità per cui non sembra che possa essere presa in esame la richiesta di decurtazione del costo degli alloggi in sede di caratura.

Ciò anche per il fatto che, come è noto, a norma di legge la gestione deve determinare i canoni di ammortamento degli alloggi sulla base delle effettive spese occorse per realizzare le costruzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: BERTINELLI.

PAOLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come intenda rimediare agli inconvenienti gravissimi che si verificano nell'amministrazione finanziaria per il motivo che tutti gli uffici del registro, delle imposte dirette, delle conservatorie delle ipoteche e delle intendenze di finanza, con particolare riferimento all'Abruzzo, sono sprovvisti di personale esecutivo.

Quanto agli uffici del registro, l'interrogante non sa spiegarsi perché da circa 15 anni non vengano banditi i concorsi per la carriera esecutiva (ex gruppo *C*) con la conseguenza che in molti di essi il lavoro viene espletato dal capufficio e da un solo impiegato e spesso – considerando i periodi di congedo – da un solo funzionario. (23272).

RISPOSTA. — L'ampliamento dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria previsto dalla legge 19 luglio 1962, n. 959, porrà senz'altro rimedio agli inconvenienti segnalati dall'interrogante.

Per quanto, poi, concerne la seconda parte dell'interrogazione si comunica che sino ad ora non è stato possibile bandire concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del registro, in quanto le vacanze di posti verificatesi nell'ultimo decennio, pur gradatamente cumulandosi, non hanno raggiunto un numero tale da consentire la copertura dei posti riservati, per disposizioni di legge, a determinate categorie del personale civile o militare, ovvero a cittadini in particolari posizioni.

Si ricordano le seguenti riserve a carattere continuativo:

1°) percentuale del 15 per cento di tutti i posti dell'organico del ruolo del personale della carriera esecutiva di cui trattasi, riservata agli invalidi di guerra, a quelli civili ed a quelli per causa di servizio (560 posti), a norma delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142;

2°) il terzo dei posti disponibili, riservato ai sottufficiali delle forze armate e ai corpi di polizia come disposto dall'articolo 352 – secondo comma – del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3°) un terzo dei posti, al netto delle due precedenti riserve, destinato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti, giusta l'articolo 345 del citato testo unico.

Le tre suaccennate riserve sono state, poi, integrate da una quarta riserva e cioè da quella prevista dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, secondo il quale tutti i posti resisi vacanti per cessazioni intervenute su domanda da parte degli impiegati (esodi volontari) sono stati messi a disposizione degli impiegati della corrispondente carriera del ruolo aggiunto, mediante esame di concorso.

Si devono, infine, aggiungere i provvedimenti di inquadramento nel ruolo organico del personale trentanovista appartenente al ruolo aggiunto, in base all'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270, e le nomine, tuttora in corso, dei vincitori dei concorsi per esami alla qualifica di archivista, vincitori che per una elevate percentuale provengono dal corrispondente ruolo aggiunto.

Per contro, nella carriera esecutiva delle ipoteche la situazione delle vacanze, al netto di tutte le riserve prescritte, si è presentata meno sfavorevole nel senso che ha consentito nel 1959, di bandire un concorso per 30 posti di applicato aggiunto in prova.

Il Ministro: TRABUCCHI.

PAOLUCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le provvidenze dirette ad ottenere che, in considerazione del numero sempre crescente della popolazione scolastica, nel comune di Castellalto (Teramo) sia ampliato l'attuale insufficiente edifizio scolastico, venga costruito l'edifizio per la scuola materna e sia altresì istituita una scuola media. (24845).

RISPOSTA. — Il comune di Castellalto (Teramo) ha presentato varie domande intese ad ottenere il contributo, per il completamento dell'edificio scolastico nella frazione Castelnuovo Vomano e per la costruzione degli edifici per le scuole materie nella predetta fra-

zione e nelle frazioni Villa Zaccheo, Pietracciona e Case Molino.

Questo ministero, d'intesa con il dicastero dei lavori pubblici, esaminerà con la massima attenzione le richieste sopraddette in sede di formulazione del piano di nuove opere di edilizia scolastica.

Questo ministero esaminerà inoltre la possigilità di far luogo, a decorrere dal 1° ottobre 1962, alla istituzione in Castellalto di una scuola media statale, aderendo alla richiesta in tal senso formulata dall'amministrazione comunale interessata.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

PASSONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla situazione della fondazione Il Vittoriale degli italiani e sugli intendimenti del Governo in merito alla necessità di una modifica dello statuto che regola la fondazione stessa.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il ministero competente ritenga di accelerare la emanazione di un decreto che inserisca nel consiglio di amministrazione una adeguata rappresentanza bresciana che sappia imprimere alla istituzione un ritmo di attività e di iniziative razionale ed adeguata.

Va rilevato infatti che l'attuale composizione del consiglio non risulta la più idonea ai fini di un regolare funzionamento della fondazione in oggetto, che si muove, per queste ragioni, avulsa dalla realtà economica, sociale, culturale e turistica della provincia di Brescia. (24158).

RISPOSTA. — Il ministero ha allo studio una modifica dello statuto della fondazione Il Vittoriale degli italiani di Gardone Riviera, intesa ad allargare la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente, così da includervi un rappresentante del comune di Brescia.

Il Ministro: GUI.

PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI E BARDINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei confronti del dottor Aldo Luperi, già direttore dell'azienda demaniale di Tombolo (Pisa), ed altri dipendenti che eventualmente si siano resi responsabili di irregolarità nell'espletamento delle mansioni loro affidate nella predetta azienda demaniale; per sapere se gli elementi eventualmente rilevati a loro carico abbiano dato o possano dar luogo ad una denuncia all'autorità giudiziaria; per conoscere l'ammontare del danno eventualmente subìto dall'erario ad opera dei predetti amministratori; e per sapere, infine, se risulti vero che, malgrado il trasferimento in altro ufficio statale della provincia di Siena, il predetto dottor Luperi conservi in proprio favore un alloggio presso la azienda agraria di Tombolo. (23621).

RISPOSTA. — A seguito di alcune irregolarità riscontrate nella gestione della tenuta demaniale di Tombolo, l'agente agronomo Luperi dottor Aldo è stato trasferito a Siena e deferito alla commissione di disciplina di questo ministero, la quale avrà cura di accertare tutte le eventuali responsabilità a carico dell'agente stesso e del personale di collaborazione nella gestione della suddetta tenuta e di promuovere i relativi provvedimenti disciplinari o, se necessario, la denunzia alla autorità giudiziaria.

Il procedimento disciplinare è ancora in corso.

Di quanto sopra è stata già informata, sin dal gennaio 1962, la procura generale della Corte dei conti, alla quale saranno comunicati, non appena possibile, i risultati definitivi del procedimento con l'indicazione del danno, tuttora in via di accertamento, subìto dall'erario.

Il Ministro: TRABUCCHI.

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intenda modificare il bando di concorso a 593 cattedre di educazione fisica, ammettendo al concorso stesso, a norma dell'articolo 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 « coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, abbiano conseguito il diploma con efficacia abilitante » e non già soltanto quelli che ebbero a conseguire il diploma entro l'8 luglio 1960. Tale limitazione non si spiega e non si giustifica. (23998).

RISPOSTA. — L'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, riservava l'ammissione al concorso n. 1 per titoli a 593 cattedre di educazione fisica, a coloro che all'atto dell'entrata in vigore della legge stesse avessero conseguito il diploma dell'istituto superiore di educazione fisica di Roma.

Il decreto ministeriale 15 marzo 1960, con cui fu indetto per la prima volta il concorso in questione, venne pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 maggio 1960, n. 113, e il termine per la presentazione delle domande

venne a scadere 60 giorni dopo, cioè l'8 luglio 1960.

È poi intervenuta la legge 30 dicembre 1960, n. 1727, il cui articolo 7 ha stabilito la ammissione al concorso anche di coloro che, tarovandosi alla data dell'entrata in vigore della legge n. 88 iscritti in uno dei tre anni di corso dell'istituto anzidetto, avessero conseguito il relativo diploma « alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda », e cioè alla data dell'8 luglio 1960.

L'8 novembre 1961 il Consiglio di Stato ha annullato il bando emanato con decreto ministeriale 15 marzo 1960 e quindi il ministero ha dovuto con decreto ministeriale 26 maggio 1962 indire per la seconda volta il concorso, tenendo per altro ferma la data dell'8 luglio 1960, già fissata dalla legge n. 1727 con termine ultimo per il possesso del diploma che consente l'ammissione al concorso stesso.

Si fa comunque presente che le modalità del nuovo bando formano oggetto d'esame da parte della Corte dei conti, a cui il decreto ministeriale 26 maggio 1962 è stato inoltrato per il prescritto riscontro di legittimità, con espresso richiamo proprio sulla questione posta.

Il Ministro: GUI.

RICCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, anche in considerazione delle dichiarazioni fatte alla Camera in occasione della discussione di una precedente interrogazione, intenda disporre il potenziamento del tronco di ferrovia Castellammare-Gragnano-Napoli. (25024).

RISPOSTA. — L'attuale traffico sulla linea Napoli-Castellammare-Gragnano lascia sensibili margini alla odierna potenzialità, tanto che anche le eventuali future maggiori esigenze del traffico – ove si verificassero – potrebbero essere pienamente sodisfatte. Allo stato delle cose, pertanto, non si renderebbe necessario alcun lavoro di potenziamento della linea.

Il Ministro: MATTARELLA.

ROMANO BRUNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere – in considerazione del fermento che si va estendendo nella categoria dei dipendenti della direzione del lotto a seguito della mancata estensione del cosiddetto assegno integrativo – quali provvedimenti intenda prendere in ordine alle rivendicazioni della categoria stessa, rivendicazioni che possono compendiarsi nei seguenti tre punti:

1°) estensione della quota integrativa, in base ai 70 punti del coefficiente 157 percepito dal personale del lotto;

2°) elevazione alla licenza ordinaria e straordinaria da 15 a 30 giorni;

3°) collocamento a riposo del personale (ricevitori e commessi) a 65 anni o a 60 anni su domanda. (23355).

RISPOSTA. — La concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto è prevista nel disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato il 3 agosto 1962, atto n. 2149.

Le richieste di cui ai punti 2°) e 3°) dell'interrogazione, sono, invece, ancora in fase di studio da parte di questa amministrazione.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SARTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai non è stato ancora corrisposto un congruo anticipo sulle spettanze relative all'indennità di missione ai professori facenti parte delle commissioni del concorso magistrale nella provincia di Torino.

I suddetti professori si trovano fuori sede dal mese di gennaio del 1962 ed hanno fino ad ora percepito un lieve anticipo (qualcuno, nominato più tardi, non ha percepito nulla), assolutamente inadeguato a coprire le ingenti spese cui vanno incontro, dovendo vivere fuori sede e provvedere contemporaneamente al normale sostentamento delle famiglie.

L'interrogante desidera pertanto sapere se il ministero intenda intervenire con procedimento d'urgenza, provvedendo immediatamente all'invio dei fondi necessari. (23441).

RISPOSTA. — Il ministero, con circolare dell'8 settembre 1961, n. 2593/56, invitò i provveditori agli studi ad astenersi, nella formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali, in considerazione del notevole aggravio di spesa per l'erario, dal far ricorso a docenti ed a personale di vigilanza non residenti nel capoluogo di provincia, salvo che l'eccezionale provvedimento non fosse giustificato da una situazione altrettanto eccezionale.

Il provveditore agli studi di Torino ha accolto l'invito solo per quanto riguarda il personale di vigilanza, mentre, per motivi per altro giustificati, ha dovuto ricorrere per il presidente e per i docenti a personale residente fuori del capoluogo.

Provvedimenti del genere hanno, però, determinato un incremento della spesa notevolmente superiore a quello previsto nel corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1961-62.

Conseguentemente è stato possibile corrispondere, per acconti ai componenti delle commissioni esaminatrici, al provveditore agli studi di Torino, solo due accreditamenti per complessive 3 milioni di lire.

Ulteriori accreditamenti verranno comunque corrisposti sui fondi disponibili con la variazione di bilancio, di recente approvata dal Parlamento (legge 16 agosto 1962, n. 1292).

Il Ministro: GUI.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno compiere accurati accertamenti sull'azienda Cianamid-Italia di Catania, al fine di determinare e sottoporre a tassazione i profitti dalla stessa realizzati in danno dei propri dipendenti mediante la stipulazione di un accordo sindacale truffa, realizzato con la compiacenza dell'organizzazione « Cisnal » e mediante il quale i lavoratori stessi vengono privati di diverse condizioni di miglior favore, acquisite in seno all'azienda.

L'interrogante deve far rilevare al ministro che con l'accordo in parola l'azienda ha realizzato con le forme poco ortodosse sopra denunciate, risparmi e conseguenti profitti per almeno 30 milioni di lire annue. (23783).

RISPOSTA. — In sede di esame della posizione fiscale della società Cianamid-Italia di Catania, relativamente agli esercizi sociali chiusi al 30 novembre 1960 ed al 30 novembre 1961, sarà tenuto in particolare evidenza quanto forma oggetto dell'interrogazione.

Detto esame non potrà, per altro, entrare nel merito dell'accordo sindacale di cui è cenno, ma potrà solo tendere a stabilire se gli oneri salariali derivanti da detto accordo trovino esatto riscontro nella contabilità sociale. Da ciò consegue che se dall'accordo sarà derivato alla società un risparmio di spesa, verrà ovviamente influenzato, in modo positivo, il risultato economico fiscale della gestione dell'ente.

Il Ministro: TRABUCCHI.

SERVELLO. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

a) se l'elettrificazione ed il raddoppio dei binari sul tronco ferroviario Milano-Mortara siano già stati o siano per essere presi in considerazione nel programma di ammodernamento della rete nazionale e, comunque, se l'esecuzione di detta opera si reputi di pratica attuazione, e quando;

b) se siano note le condizioni di pericolosità nelle quali trovasi il ponte sul Ticino, nei pressi di Vigevano, per la cui ricostruzione l'amministrazione provinciale di Pavia ha già stanziato la somma di 39 milioni di lire e sollecitato un adeguato stanziamento all'amministrazione provinciale di Milano.

L'interrogante, al riguardo, considerato il pericolo permanente costituito dal ponte innanzi indicato, chiede di conoscere se i ministri interrogati abbiano già preso i provvedimenti di loro competenza e quali; diversamente, se intendano provvedere. (24762).

RISPOSTA. — Il noto programma di ammodernamento della rete ferroviaria non prevede il raddoppio della linea Milano-Mortara, ma ne prevede l'elettrificazione, con connesse sistemazioni di impianti di segnalamento e di sicurezza, telegrafonici, ecc., nonché di piazzali e di opere d'arte. Con i lavori previsti, la potenzialità della linea sarà elevata in misura tale da poter fare fronte ai traffici futuri.

Circa il traffico sul ponte promiscuo, stradale e ferroviario, sul fiume Ticino al chilometro 33+372 della detta linea Milano-Vigevano-Mortara, si comunica che attualmente esso non si svolge in condizioni di pericolosità, ma solo con adeguate limitazioni della velocità dei treni, tali da garantire l'assoluta sicurezza dell'esercizio.

Ciò in attesa dell'imminente inizio dei lavori di consolidamento del manufatto, per i quali l'azienda ferroviaria ha ottenuto il necessario stanziamento dei fondi occorrenti ed ha già indetto la gara di appalto per il loro affidamento.

Il *Ministro dei trasporti:* MATTARELLA.

SINESIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se ritenga opportuno promuovere l'abolizione delle quote di affiliazione alle singole federazioni sportive, per i gruppi sportivi scolastici che intendono svolgere attività federale.

Il pagamento delle quote di affiliazione e di quelle dei cartellini costituiscono, infatti, un serio ostacolo per quei gruppi sportivi che non hanno eccessive disponibilità di mezzi finanziari. (24418).

RISPOSTA. — Nel caso in cui i gruppi sportivi scolastici si affiancano alle società sportive o costituiscono, al di fuor dell'ambito scola-

stico, libere associazioni sportive nell'intento di prendere parte all'attività federale e, quindi, svolgono attività extra-scolastica aderendo a qualche federazione sportiva, non può prescindersi dal pagamento delle quote di iscrizione alle federazioni stesse, specie quando si tengano presenti le esigenze assicurative per eventuali infortuni.

In proposito va tenuto presente che i gruppi sportivi scolastici, istituiti dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il « Coni » in seno ai singoli istituti, hanno il compito esclusivo di sviluppare l'attività sportiva, con particolare riguardo alla atletica leggera, nell'ambito delle forze scolastiche ad essi affidate e, pertanto, non sono autorizzati a svolgere attività federale.

La finalità preminente dei gruppi è, infatti, quella di diffondere l'educazione sportiva, sotto la vigilanza dei capi d'istituto e la guida di insegnanti di educazione fisica, nelle masse studentesche, per promuovere la pratica di sport a carattere essenzialmente educativo e formativo.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per conoscere:

a) se corrispondano a verità, come purtroppo si ha fondato motivo di temere, le notizie pubblicate da *Il Messaggero* del 3 maggio 1962 circa le catastrofiche condizioni in cui attualmente verserebbe la facoltà di farmacia e chimica della università di Roma;

b) se sia vero che, in totale, vi siano soltanto due cattedre ricoperte da titolari;

c) quali urgenti, doverosi provvedimenti saranno presi per restituire, nella capitale, efficienza e prestigio a studi così impegnativi e di tanta rilevanza tecnica e sociale. (23298).

RISPOSTA. — La facoltà di farmacia, secondo un criterio che ha remote origini e che non ha mai determinato inconvenienti, utilizzano, per la maggior parte degli insegnamenti privisti nel proprio ordinamento didattico, professori delle facoltà di medicina e chirurgia e professori delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'ordinamento delle facoltà di farmacia è pertanto regolato da norme speciali: in particolare, l'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, stabilisce – in difformità di quanto disposto per tutte le altre facoltà – che il consiglio della facoltà di farmacia si compone, oltre che dei professori di ruolo appartenenti alla facoltà, « dei professori di ruolo di materie comuni alla facoltà di farmacia e ad altre facoltà », che abbiano un incarico di insegnamento nella facoltà medesima.

Pertanto, l'organico delle facoltà in questione comprende, di solito, un solo posto di ruolo, generalmente destinato all'insegnamento della chimica farmaceutica e tossicologica. Solo poche facoltà, in grandi sedi, sono dotate di due posti di professori di ruolo, e tra queste – proprio in considerazione dell'elevato numero di studenti e dei più vasti compiti – è la facoltà di farmacia dell'università di Roma.

Si assicura, comunque, che i problemi della predetta facoltà, anche in relazione a quanto riferito dal quotidiano *Il Messaggero* del 3 maggio 1962, sono oggetto di particolare attenzione da parte di questo ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando sarà doverosamente scongelata la iniqua, mortificante situazione incombente sui valorosi giovani che, dopo essersi laureati in lettere e specializzati in archeologia (ossia dopo sei-sette anni di impegnativi studi superiori che conferiscono una altissima qualificazione culturale e professionale) sono praticamente lasciati allo sbaraglio senza un decoroso sbocco per la loro carriera.

Infatti, i giovani, e meno giovani, dottori in lettere di ambo i sessi, specializzati in archeologia, anziché essere facilitati nel pieno dispiegamento delle loro capacità produttive – nell'ambito del patrimonio archeologico nazionale che, per la sua mole e per la sua importanza, meriterebbe ben altra valorizzazione e sarebbe in grado di assorbire dignitosamente tutti gli archeologi italiani – dopo tanti studi ben difficilmente riescono a giungere al traguardo di un concorso. E, data la assurda esiguità dei posti in ruolo, debbono accontentarsi di essere assunti dalle sovrintendenze con qualifica di operai, con trattamento economico identico a quello previsto per prestatori d'opera semianalfabeti. Soltanto poche settimane or sono ai laureati i quali abbiano lavorato per 270 giorni come operai è stata offerta la prospettiva di essere inquadrati tra gli avventizi di prima categoria, con uno stipendio mensile di ap-

pena lire 42 mila. L'interrogante, inoltre, fa presente che:

a) dal 1957 non ha più avuto luogo alcun concorso per l'inserimento degli archeologhi nella carriera che loro compete quale ovvio coronamento dei loro studi;

b) dal marzo 1961 non sono state più effettuate assunzioni trimestrali di operai-laureati;

c) l'attuale, inverosimile situazione, oltre ad umiliare gli interessati, scoraggia i giovani volenterosi che, pur avendo l'ambizione di specializzarsi in archeologia, preferiscono deviare in tempo verso altri studi, che consentano altre carriere.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

1°) se e quando, rimuovendo ogni (obiettivamente irrilevante) ostacolo di bilancio, saranno opportunamente allargati i quadri di questo delicatissimo settore;

2°) quando sarà, finalmente, bandito il prossimo concorso;

3°) quanti laureati specializzati in archeologia potranno, nei prossimi anni essere complessivamente assorbiti in modo stabile e decoroso dalla pubblica amministrazione;

4°) quale sia ritenuto il fabbisogno effettivo dei prefati laureati specializzati per le (oggi mortificate, ma comunque dense di futuro) attività archeologiche italiane;

5°) se nel complementare interesse della cultura, del turismo e dei giovani studiosi specializzati (o desiderosi di specializzazione) non sia ritenuto opportuno istituire, in accoglimento di un nobile voto espresso dalla Lucania, una scuola superiore di archeologia presso la immensa miniera archeologica e storica di Metaponto, oggi praticamente in abbandono. (23403).

RISPOSTA. — È costante preoccupazione del ministero assicurarsi la necessaria collaborazione di laureati e specializzati in archeologia. Senonché, la insufficienza degli organici del personale scientifico direttivo delle soprintendenze alle antichità e belle arti non ha consentito, negli ultimi anni, di bandire concorsi per posti di ispettori archeologici.

Con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, gli organici predetti sono stati ampliati, sia pure in misura modesta e, pertanto, solo ora si offre la possibilità di bandire un concorso interno, per 8 posti, nonché un pubblico concorso per 20 posti di ispettori archeologici.

I bandi per i concorsi predetti sono in corso di registrazione.

Nel recente passato, mancando la possibilità di assumere in ruolo i laureati specializzati in archeologia, il ministero ha provveduto ad alcune assunzioni nella sola maniera consentita e, cioè, con contratti a termine per le qualifiche di operai giornalieri. Le condizioni previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, hanno successivamente consentito l'inquadramento del suddetto personale fra gli avventizi di prima categoria, con diritto ai relativi assegni.

Dal 29 marzo 1961 anche l'assunzione del personale giornaliero non è stata più possibile, per effetto dell'espresso divieto di nuove assunzioni di personale non di ruolo stabilito dalla citata legge n. 90.

Per quanto riguarda le particolari richieste formulate nell'ultima parte dell'interrogazione si fa presente quanto appresso:

1°) come già accennato, i ruoli organici degli archeologi delle soprintendenze alle antichità e belle arti sono stati ampliati recentemente con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264. L'aumento è stato di oltre il 30 per cento della dotazione preesistente. I posti sono, infatti, passati da 59 e 95 unità. Anche se il nuovo organico non è del tutto adeguato alle necessità delle soprintendenze, esso consente, tuttavia, un notevole apporto di nuove energie. Dopo l'espletamento dei prossimi concorsi si esaminerà la possibilità di formulare opportune proposte per un nuovo assetto degli organici, anche in relazione al numero dei concorrenti che si presenteranno per partecipare ai concorsi stessi;

2°) per quanto riguarda il prossimo pubblico concorso per posti di ispettori archeologi si prevede che esso possa essere pubblicato al più presto;

3°) sia in base ai posti attualmente vacanti, sia in previsione dei collocamenti a riposo che avranno luogo nel prossimo futuro, si prevede che entro un biennio potranno essere assunti circa 40 nuovi elementi;

4°) la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, prevede il funzionamento di complessive 25 soprintendenze alle antichità. Il numero complessivo degli archeologi è stabilito in 95 unità, con la media di circa quattro impiegati della carriera scientifico-direttiva. Solo dopo l'espletamento dei concorsi sarà possibile riconsiderare le esigenze degli istituti, sia tenendo presente il ritmo che il lavoro andrà assumendo nel campo degli scavi e delle sistemazioni museografiche, sia in considerazione dell'afflusso di elementi idonei ai concorsi stessi:

5°) per quanto riguarda l'istituzione di di una scuola superiore di archeologia a Metaponto, si rende noto che il ministero ha già avuto occasione di prendere in esame una proposta relativa alla istituzione di una analoga scuola in Agrigento (proposta di legge del deputato Di Benedetto, atto della Camera dei deputati n. 2008).

Sulla questione, la I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, tenuta ad esprimersi, diede parere contrario, per la considerazione che una sede non universitaria non può offrire le attrezzature ed i mezzi rilevanti che si richiedono per il funzionamento di scuole del genere.

Nell'occasione, l'alto consesso rilevò pure che, data la situazione degli studi archeologici in Italia, era consigliabile evitare dispersione di mezzi per non danneggiare le scuole universitarie già esistenti.

Le motivazioni addotte sono quindi da ritenersi tuttora attuali anche per quanto concerne l'auspicata istituzione di una scuola superiore di archeologia in Metaponto.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se e quando saranno doverosamente accolte le legittime istanze testé formulate dall'associazione nazionale medici condotti, che, per bocca del loro presidente professor Ferruccio de Lorenzo, giustamente postula:

a) un ammodernamento nella strutturazione delle condotte, tuttora ancora rette a principî normativi decrepiti e asincroni con le attuali esigenze della sicurezza sociale;

b) l'emancipazione della carriera del medico-condotto, ossia di una benemerita categoria di professionisti altamente qualificati, da ogni umiliante pastoia: tale carriera va, ovviamente, sistemata fin dal suo inizio consentendo al medico di iniziarla e di percorrerla alla pari con il personale laureato di ruolo *A* delle amministrazioni comunali. Ancora oggi molti comuni non si sono uniformati alle disposizioni lodevolmente impartite dal Ministero della sanità, talché la carriera del medico condotto si inizia dall'anacronistico grado X, o addirittura XI. Si tenga in proposito presente che in regioni depresse come la Lucania il medico condotto non può contare su altri proventi professionali al di fuori dell'esiguo stipendio;

c) la necessità della fusione della cassa pensione tra sanitari con quella per i dipendenti enti locali, sia perché le pensioni erogate da quest'ultima sono più elevate, sia perché l'onere contributivo della cassa per i dipendenti enti locali è sensibilmente inferiore. (23532).

RISPOSTA. — Il problema della riforma dell'istituto della condotta medica forma già da qualche tempo oggetto di esame da parte di questo ministero.

Ciò in quanto, da molti anni, le amministrazioni vanno segnalando che l'onere gravante sui comuni, per il mantenimento delle condotte mediche ed ostetriche, è del tutto sproporzionato in rapporto all'interesse pubblico sodisfatto.

Infatti le prestazioni fornite dai medici agli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, sono, per moltissime condotte, del tutto irrilevanti.

Quest'amministrazione sta conducendo una indagine campione, presso alcune province, per avere dati precisi sui vari elementi che debbono essere presi in considerazione per l'esame del problema; ciò allo scopo di poter addivenire ad una soluzione che sodisfi la esigenza di assicurare l'assistenza sanitaria ai non abbienti senza gravare in modo sproporzionato i bilanci comunali.

Circa il trattamento giudirico ed economico dei medici condotti, si fa presente che, con circolare del 14 dicembre 1961, è stato nuovamente raccomandato ai prefetti che le giunte provinciali amministrative, nel fissare gli stipendi minimi dei sanitari tengano presenti, come punto di riferimento, il coefficiente 271 (trattamento attribuito all'ex grado IX della cessata gerarchia statale).

In proposito, è anche da rilevare che ai sanitari condotti, a differenza che a tutti gli altri dipendenti degli enti locali, è consentito l'esercizio della libera professione.

Per quanto riguarda la fusione della cassa previdenza sanitari con la cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, si fa presente che, nel mese di aprile 1962, la commissione per l'esame del bilancio tecnico della cassa sanitari e per la riforma della cassa stessa, ha predisposto uno schema di disegno di legge – successivamente approvato, su proposta del Ministero del tesoro, dal Consiglio dei ministri – concernente il miglioramento delle prestazioni della cassa stessa, che vengono rese, sotto ogni aspetto, più vantaggiose di quelle previste per gli iscritti alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Ciò è stato ammesso dagli stessi rappresentanti delle categorie interessate nel seno della commissione, i quali hanno all'unanimità riconosciuto che la richiesta relativa alla fusione delle due casse, già da essi auspicata, poteva essere accantonata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

SPADAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità – come si ha fondato motivo di temere – il fatto che gli insegnanti di lingua straniera nei licei-ginnasi (i quali insegnano anche nella scuola media) non hanno, a tutt'oggi, goduto del conguaglio (e relativa liquidazione degli arretrati), loro spettante in funzione della legge 28 febbraio 1961, n. 128, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1961.

In proposito l'interrogante fa presente che:

a) i prefati insegnanti da molti anni sono compensati con la tabella *B*, mentre, in funzione della legge suddetta, debbono essere compensati (anche se non di ruolo) con la tabella *A*, a decorrere dall'anno scolastico 1947-48, epoca in cui venne erroneamente interpretata una disposizione ministeriale;

b) il dettato della prefata legge sembra essere stato osservato nei confronti di molti aventi diritto (si cita, per tutti, il professor Faraco, da Acquafredda, Potenza);

c) appare pertanto doveroso e opportuno impartire sollecite disposizioni per il conferimento del suaccennato conguaglio e la liquidazione degli arretrati. (23747).

RISPOSTA. — La legge 28 febbraio 1961, n. 128, è stata applicata nei confronti di tutti gli insegnanti di ruolo di lingue straniere i quali, avendo prestato servizio nei ginnasi ed essendo in possesso dei requisiti prescritti, hanno trasmesso al Ministero la relativa istanza documentata.

La maggior parte dei provvedimenti adottati in attuazione della legge anzidetta, che non riguarda gli insegnanti non di ruolo di lingue straniere, è stata registrata dalla Corte dei conti; solo un esiguo numero di decreti trovasi tuttora in corso di esame presso gli organi di controllo.

Il Ministro: GUI.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quando sarà coronato il legittimo, sentitissimo voto della nobilissima gente lucana, circa la sistemazione di un grande museo lucano nel famoso castello di Melfi, che dieci anni or sono fu generosamente donato allo Stato. (24451).

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che questo ministero concorda sulla opportunità di utilizzare il castello di Melfi quale sede di un museo destinato a raccogliere il materiale artistico e archeologico della zona, e pertanto sta studiando la possibilità di realizzare l'iniziativa.

Per altro, è da risolvere preventivamente il problema del restauro del monumento, per il quale è stato predisposto un apposito progetto, pure all'esame dei competenti organi.

Circa l'importanza che il futuro istituto potrebbe assumere, pur essendo attualmente prematuro prevederne lo sviluppo, si deve tuttavia tenere sin d'ora presente la zona di influenza degli altri musei già esistenti nella regione, e particolarmente di quelli di Potenza e di Matera.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se ritenga opportuno e urgente disporre la sistemazione di cartelli appositamente costruiti per indicare l'accesso alla magnifica spiaggia di Acquafredda, comune di Maratea (Potenza). Infatti, l'indicazione attuale consiste in una miserevole scritta a mano su un muricciolo, il che mal si concilia con l'altissimo interesse turistico di tale mirabile zona.

L'interrogante fa presente che:

a) la strada che conduce alla suddetta spiaggia si allaccia direttamente alla strada statale 18, all'altezza del chilometro 224,400;

b) la località è aperta a sempre più consistenti correnti turistiche nazionali e provenienti da oltre frontiera;

c) per lo sviluppo turistico della zona la iniziativa privata è oggi duramente e lodevolmente impegnata. (24875).

RISPOSTA. — Questo ministero ha impartito disposizioni all'ente provinciale per il turismo di Potenza, al fine di ovviare alla deficienza dell'attuale scritta indicante l'accesso alla spiaggia di Acquafredda in comune di Maratea, mediante l'installazione di una idonea targa di segnaletica turistica.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri della sanità, della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se e quando saranno finalmente,

doverosamente, allargati gli organici degli insegnanti specializzati per sordomuti che, in tutta l'Italia ammontano ad appena 500 unità, e che mancano completamente nella negletta regione lucana. (24877).

RISPOSTA. — Il ministero, in sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e dell'articolo 32 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, recante provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965, avvierà, a partire dal prossimo anno scolastico, una serie di interventi al fine di potenziare, sia con l'istituzione di nuove classi differenziali e classi di scuola speciale, sia con l'incremento di quelle già esistenti, il settore concernente l'istruzione e l'educazione dei fanciulli minorati psicofisici in età dell'obbligo scolastico.

Tali interventi, dei quali usufruiranno anche le istituzioni scolastiche destinate ai fanciulli minorati dell'udito, saranno adeguati alle esigenze delle zone più bisognose, compresa, quindi, la Lucania.

Si tratta, intanto, della impostazione fondamentale del problema del sordomutismo, al quale sarà data progressivamente soluzione anche con l'ampliamento delle apposite scuole speciali e, conseguentemente, degli organici.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SPADAZZI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se sarà tenuto nel debito conto l'appello inviato dagli agricoltori della provincia di Matera, e di alcuni comuni della provincia di Potenza, già duramente colpiti dalle avversità atmosferiche e oggi perseguiti da atti esecutivi da parte di istituti bancari e di vari enti creditori.

Impossibilitati non solo a far fronte all'assolvimento dei predetti debiti, ma anche a sostenere le più elementari spese di esercizio, gli agricoltori lucani invocano un immediato, e già precedentemente invano postulato, intervento per la sospensione delle esecuzioni in atto, in attesa delle agevolazioni richieste. (25041).

RISPOSTA. — Con telegramma dell'8 agosto 1962, n. 203807/49512 è stata disposta la sospensione della riscossione delle imposte e delle sovrimposte sui redditi dominicali, nonché dell'imposta sui redditi agrari, per la rata di agosto, nei comuni di Aliano, Bernaldo, Colobraro, Craco, Ferrandina, Montescaglioso, Montalbano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano e Tursi.

A favore di detti comuni è stato, altresì, disposto lo sgravio dei tributi suaccennati, per l'anno 1962, con decreto interministeriale in corso di firma.

Il Ministro delle finanze: TRABUCCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere per quale motivo i viaggiatori che hanno subìto una forzata sosta a Formia, per lunghissime ore, in seguito all'incidente ferroviario verificatosi nella notte sul 31 agosto 1962, non abbiano ottenuto, nonostante le reiterate richieste, alcuna informazione circa il prolungarsi o meno della imprevista sosta, dalle locali autorità ferroviarie. In proposito l'interrogante fa presente che:

a) non si comprende a qual titolo siano state rifiutate agli utenti condannati alla detta sosta le informazioni che costoro legittimamente chiedevano, anche per orientarsi sulla opportunità o meno di continuare il viaggio con altri mezzi;

b) appare assurdo condannare centinaia di viaggiatori paganti a una sosta tanto lunga, a poco più di 100 chilometri da Roma, senza fornire loro un minimo di assistenza morale;

c) ancora più assurdo appare il riserbo mostrato dalle locali autorità ferroviarie, quasiché si trattasse, anziché di un banale incidente di traffico, di un segreto di Stato. (25219).

RISPOSTA. — Non risulta che, in occasione dell'interruzione dei 2 binari della linea Roma-Formia avvenuta per incidente al treno 7845 nella notte tra il 1° e il 2 settembre 1962 (non del 31 agosto), e durata dalle ore 23,10 alle 5,20, da parte degli agenti ferroviari della stazione di Formia, dove erano fermi i treni 36, R 628 ed 888, sia mancata la comunicazione al pubblico delle notizie necessarie in quella circostanza, sui motivi dei ritardi e sulle previsioni del ripristino della linea.

È soltanto probabile che per qualche tempo dall'inizio della interruzione, quando ancora non erano precisate le conseguenze dell'incidente, e tanto meno erano precisabili le previsioni sulla ripresa della marcia dei treni, siano state chieste notizie a persone non in grado di dare esaurienti risposte.

Comunque successivamente il personale di stazione a Formia fornì notizie esaurienti in merito all'incidente verificatosi e a mezzo

dei posti telefonici esistenti, è stata data ai viaggiatori la possibilità di avvisare i familiari del ritardo.

Verso le ore 24 fu comunicato ai viaggiatori, a mezzo della radio di stazione, che si sperava di poter riprendere la circolazione su di un binario nelle prime ore del mattino.

D'altra parte è da tener presente che anche dopo che fu precisata l'entità dell'incidente e la presumibile durata dell'interruzione, non potevano essere comunicate al pubblico notizie assolutamente precise, ciò dipendendo dall'andamento dei lavori di sgombro o dalla disponibilità dei mezzi automobilistici richiesti dalla ferrovia per un eventuale trasbordo.

Il Ministro: MATTARELLA.

TITOMANLIO VITTORIA E COLASANTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi determinanti la ritardata autorizzazione, da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, alla costituzione nelle casse rurali nelle aree depresse, ed in particolare nelle località dell'Italia meridionale, ove talune casse da tempo organizzate sono necessarie per ragioni di carattere sociale e per sganciare i piccoli coltivatori e gli artigiani da prestiti onerosi e impegnativi. (15071).

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 9 agosto 1962 ha, tra l'altro, espresso parere favorevole circa la costituzione di 46 casse rurali ed artigiane, delle quali 17 nell'Italia meridionale.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

TOGNONI, BARDINI E BECCASTRINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del disagio cui sono sottoposti i ragazzi di Monterotondo Marittimo (Grosseto) che desiderano frequentare le scuole medie, per il fatto che dette scuole si trovano ad oltre 20 chilometri di distanza.

Per sapere, infine, come intenda intervenire perché venga accolta la richiesta del comune di Monterotondo Marittimo – così come pare siano state accolte quelle dei comuni di Montieri e Capalbio (Grosseto) – tendente ad ottenere l'istituzione di una scuola media nel capoluogo del comune stesso. (24897).

RISPOSTA. — Il ministero non ha accolto la richiesta del comune di Monterotondo Marittimo (Grosseto), intesa ad ottenere l'istituzione di una scuola media statale, poiché detto comune ha una popolazione inferiore a 3 mila abitanti tale, cioè, da non poter giustificare ancora il funzionamento di una scuola secondaria di primo grado. Ciò è del resto in armonia con le disposizioni contenute nella circolare del 27 marzo 1962, n.113, protocollo numero 6.957, con le quali il ministero ha chiarito di « non poter prendere in considerazione proposte di istituzioni relative a scuole da far sorgere in centri la cui popolazione sia inferiore a 3-4 mila abitanti ».

Tale limite è emerso durante la discussione del disegno di legge sulla scuola media unica in sede referente dinnanzi alla Commissione pubblica istruzione del Senato.

I due comuni citati, quali sedi di nuove scuole, Montieri e Capalbio, hanno una popolazione superiore a 4 mila abitanti.

Si fa presente, con l'occasione, che a Monterotondo, nell'anno scolastico 1961-62 ha funzionato una classe con insegnamento televisivo e che col prossimo anno altre classi (di I e II) potranno aggiungersi alla medesima, in base alle disposizioni emanate con la circolare del 3 agosto 1962, n. 281.

Il Ministro: GUI.

VALSECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dovere istituire una scuola di avviamento nel comune di Livigno (Sondrio).

Si fa presente che il comune di Livigno, che costituisce il più alto centro abitato d'Europa, dista 48 chilometri dalla più prossima località, sede di scuole secondarie, che è Bormio. Per ragioni di distanza, di altitudine e di prolungato innevamento invernale, per cui non è nemmeno pensabile di istituire un regolare servizio di autotrasporti, è assolutamente impossibile fare proseguire il corso degli studi ai numerosi ragazzi della località oltre la quinta elementare. Le poche famiglie che hanno volontà di dare una istruzione *post*-elementare ai propri figli si debbono, quindi, necessariamente sottoporre al sacrificio del mantenimento degli stessi in convitto o collegio o pensione. (24980).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Sondrio ha proposto l'istituzione in Livigno di una sezione staccata della scuola di avviamento di Bormio.

Il ministero autorizzerà quanto prima il funzionamento di tale sezione staccata, a condizione che sia accertata l'esistenza di locali

idonei e la presenza *in loco* di almeno 25 alunni iscritti, per ciascuna delle classi richieste, alla scuola di avviamento più vicina.

Il Ministro: GUI.

VERONESI E MALFATTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per rimediare al grave stato di disagio in cui si trova il personale dell'istituto nazionale di geofisica, il quale riceve meno di quanto l'articolo 14 dello statuto dell'ente assicura loro; per sapere inoltre come intenda provvedere affinché l'istituto stesso possa raggiungere i propri fini in modo più adeguato di quanto non abbia potuto fare negli ultimi anni in conseguenza della scarsità preoccupante di mezzi finanziari. (24671).

RISPOSTA. — L'articolo 14 dello statuto dell'istituto nazionale di geofisica (approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731) stabilisce, per quanto riguarda le nomine, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'istituto nazionale di geofisica, che:

a) il personale dirigente è equiparato ai professori universitari;

b) il personale di ricerca è equiparato agli insegnanti delle scuole secondarie superiori;

c) il personale tecnico, amministrativo e subalterno è equiparato alle corrispondenti categorie degli impiegati civili dello Stato.

In conseguenza dei miglioramenti economici e di carriera disposti da leggi recenti a favore dei personali ai quali quelli dell'istituto nazionale di geofisica sono equiparati, quest'ultimi avanzarono richieste di equiparazione dei trattamenti al consiglio di amministrazione dell'ente, il quale sospese le sue deliberazioni in attesa di un parere di questo ministero.

È già stato comunicato al direttore dell'istituto nazionale di geofisica, sulla base anche di un parere dell'Avvocatura dello Stato per un caso analogo, che questo ministero è in linea di massima favorevole all'accoglimento delle richieste del personale dell'ente.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, nella quale si lamenta la mancanza di adeguati mezzi finanziari da parte dell'istituto, si informa che il ministero si propone di assegnare contributi straordinari all'ente con i fondi messi a disposizione dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, recante provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

Il Ministro: GUI.

VIZZINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore del personale del lotto, che protesta giustamente in seguito all'esclusione dalla concessione del cosidetto assegno integrativo. (23336).

RISPOSTA. — La concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto è prevista nel disegno di legge d'iniziativa governativa presentato al Senato il 3 agosto 1962 (atto n. 2149).

Il Ministro: TRABUCCHI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI